


Cantone dei Grigioni
Prescrizioni per l'esercizio della pesca
2026



Prescrizioni per l'esercizio della pesca

Stimata pescatrice, stimato pescatore,

queste sono le prescrizioni per l'esercizio della pesca del Cantone dei Grigioni sottoposte a revisione totale nel 2020 e a revisione parziale nel 2025. Esse si basano sulle più recenti evidenze nei settori dell'ittiologia e dell'ecologia.

Un esercizio della pesca al passo con i tempi significa molto di più che catturare semplicemente pesci. Oggi la pesca pone in primo piano la conservazione della fauna ittica e dei suoi habitat. In un'epoca caratterizzata dal riscaldamento globale e dai mutamenti climatici ciò vale in misura ancora maggiore. I pesci mostrano in modo molto chiaro come i diversi settori siano correlati tra loro. L'acqua non costituisce soltanto l'elemento vitale dei pesci, bensì rappresenta una risorsa chiave anche per noi esseri umani. L'acqua è la base per qualsiasi forma di vita e il suo utilizzo è il presupposto per la civiltà odierna. Scarsi deflussi residuali, temperature dell'acqua superiori a seguito di periodi di siccità e di caldo più frequenti, ma anche colate detritiche più frequenti in caso di forti precipitazioni non solo mettono alla prova gli esseri viventi acquatici, bensì hanno conseguenze incisive anche sull'economia idrica e sul bisogno di protezione della società.

La nostra società si trova confrontata a un gran numero di compiti che, direttamente o indirettamente, si ripercuotono sul mondo dei pesci. Per garantire uno sfruttamento sostenibile degli effettivi ittici sono necessari degli sforzi anche nel settore della pesca. Affinché tale intento vada a buon fine non possiamo assumere un atteggiamento di rifiuto nei confronti di prescrizioni incisive, ma efficaci, a protezione dei pesci e del loro habitat. Con le presenti prescrizioni per l'esercizio della pesca, le pescatrici e i pescatori danno il loro contributo. La protezione a lungo termine e anche lo sfruttamento sostenibile degli effettivi di pesci a ciò associato non possono però più essere garantiti esclusivamente attraverso la regolamentazione e il monitoraggio della pesca. Sono necessari anche sforzi collettivi straordinari nel settore della protezione delle acque, della protezione contro le piene e dell'economia idrica.

Praticando la pesca in modo rispettoso della natura e conforme alle regole Lei, stimata pescatrice, stimato pescatore, fornisce il Suo personale contributo a una gestione responsabile degli animali e del loro habitat. Anche le generazioni future devono poter godere di esperienze a contatto con la natura, di relax a bordo acqua e naturalmente anche di successo nelle catture, il quale è possibile soltanto con una sana varietà delle specie acquisite.

La ringrazio per il Suo impegno a favore dei pesci e del loro habitat. Le auguro tanta gioia e fortuna.

Petriheil – Buna pestga – Buona pesca



Dr. Carmelia Maissen, Consigliera di Stato
direttrice del Dipartimento infrastrutture,
energia e mobilità dei Grigioni

Carattere giuridico vincolante:

È giuridicamente vincolante la versione elettronica dell'ordinanza relativa all'esercizio della pesca (PEP) pubblicata nella Collezione ufficiale delle leggi cantonali (AGS)

Impostazione grafica:

Atelier grafic Marius Hublard, Ilanz

Indice

Introduzione	4
Ordinanza relativa all'esercizio della pesca	7
1. Disposizioni generali	7
2. Durata della stagione di pesca	9
3. Esercizio della pesca	10
4. Statistica sulle catture	16
5. Autorizzazioni d'eccezione e disposizioni particolari	17
6. Disposizioni finali	17
Allegati 1–4	23
1. Numerazione dei corpi d'acqua e lunghezze di cattura	25
2. Corpi d'acqua con periodi di pesca annuali divergenti	47
3. Zone di protezione	49
4. Multe disciplinari	57
Appendici 1–6	61
1. Nominativi dei guardapesca (GP) e dei guardiani della selvaggina (GdS) nel Cantone dei Grigioni	63
2. Gestione della statistica sulle catture dei pesci redatta a mano	65
3. Disposizioni temporanee particolari	67
4. Determinazione di specie ittiche importanti	69
5. Tramortire e uccidere il pesce	73
6. Avvertenze importanti	75
7. Cartello indicatore: Cattura e immissione di pesci da esca in biotopi per anfibi	77

Introduzione

Spazi vitali intatti costituiscono la base per popolazioni ittiche sane e stabili. Secondo questo principio occorre migliorare lo stato ecologico dei corpi d'acqua e attuare il più rapidamente possibile gli adeguamenti e i risanamenti richiesti dalla legge. Infatti a trarre beneficio da corpi d'acqua prossimi allo stato naturale e ricchi di strutture non è solo la fauna acquatica, bensì anche la pesca. Durante la rielaborazione delle prescrizioni per l'esercizio della pesca (PEP) è emerso che questo principio gode di ampio sostegno da parte dei pescatori e delle pescatrici. Tuttavia per garantire una pesca sostenibile occorre tenere conto anche delle condizioni ambientali in mutamento nonché dei risultati delle analisi e adeguare di conseguenza le direttive legali. Solo in questo modo è possibile garantire uno sfruttamento sostenibile e attrattivo degli effettivi ittici in futuro.

Anticipazione della revisione parziale delle prescrizioni per l'esercizio della pesca
In occasione dell'ultima revisione totale delle PEP, avvenuta nel 2020, sono stati rielaborati completamente contenuto, struttura, layout e formato. L'ultima revisione parziale risale al 2023. A seguito di ritardi nella revisione della legislazione cantonale sulla pesca, nel 2025 l'Ufficio per la caccia e la pesca (UCP) è giunto alla conclusione di anticipare la revisione delle disposizioni in materia di pesca vigenti.

Basi delle prescrizioni per l'esercizio della pesca rielaborate

Nel quadro della rielaborazione delle PEP, per l'UCP erano fondamentali i punti seguenti: la considerazione delle basi elaborate in materia di ecologia ittica e delle acque nonché degli aspetti relativi alla protezione degli animali e il coinvolgimento della base dei pescatori e delle pescatrici. Nel quadro dell'elaborazione delle basi in materia di ecologia ittica e delle acque, ci si è concentrati sulla popolazione di temoli in Engadina Alta e sullo stato delle acque del Reno anteriore. Inoltre si è tenuto conto di evidenze scientifiche riguardo alla mortalità passiva e per quanto possibile delle richieste dei pescatori e delle pescatrici. Risulta una chiara tendenza: i pescatori e le pescatrici sono perlopiù disposti a prendere in considerazione anche regole incisive per il futuro, a favore di una pesca sostenibile nei Grigioni.

Le modifiche più importanti delle PEP per il 2026 riguardano i seguenti punti:

1. Divieto di guado

Per proteggere meglio le larve di temolo, a titolo di novità ora vige anche un divieto di guado generale per quasi tutto l'Inn in Engadina Bassa. Sono esclusi da questo divieto esclusivamente i tratti destinati alla pesca con la mosca e il tratto dell'Inn presso il confine nazionale.

2. Periodi di pesca/periodi di protezione

Per proteggere i riproduttori, il numero di corpi d'acqua che prevedono l'apertura stagionale il 1° febbraio viene limitato. Per determinati tratti dei corpi d'acqua viene inoltre introdotta un'apertura stagionale il 1° marzo. Oltre a ciò, l'apertura della stagione nei corpi d'acqua con temolo dell'Engadina Alta viene posticipata dal 1° giugno al

15 giugno e in diversi corpi d'acqua la stagione di pesca viene prolungata fino al 30 settembre.

In linea con i periodi di pesca modificati, il periodo di protezione del temolo nei corsi d'acqua viene ora prolungato fino al 14 giugno. Ne è escluso unicamente il Reno alpino. Per proteggere meglio le trote fario e le trote di lago a partire da 50 cm, dal 15 luglio vige un periodo di protezione anche nella Moesa (804 – 806) nonché nella Traversagna (843).

3. Numero delle catture

Per quanto riguarda il Lago di Livigno vengono riprese le disposizioni delle autorità italiane e viene introdotto un limite di cattura giornaliero di dieci pesci nobili e di al massimo due temoli. Inoltre viene sostenuta la domanda di una società di pescatori che chiede di introdurre il limite di catture giornaliero di due salmonidi per la Moesa (804) tra Pont del Sass e Pont Poént. Inoltre, il numero di temoli catturati in una stagione nei corsi d'acqua viene limitato a dieci esemplari. In alcuni tratti della Moesa (805 e 806), quale misura immediata contro le trote iridee fuggite non vi è inoltre più alcuna limitazione del numero di catture per questa specie ittica.

4. Utilizzo di ami

Da subito nel tratto sperimentale della Moesa (804) tra Pont del Sass e Pont Poént possono essere usati esclusivamente ami semplici. Questa modifica è stata attuata su richiesta di una società di pescatori.

5. Pesci da esca e organismi per la nutrizione dei pesci

Considerato il grado di minaccia cui sono esposti diversi invertebrati acquatici e tenuto conto dello stato delle acque e dell'impoverimento a ciò associato della composizione delle specie di questi animali acquatici, la cattura e l'utilizzo come esche di organismi per la nutrizione dei pesci sono ora vietati.

6. Divieto di utilizzare esche naturali

Se i pesci di cui è ammessa la cattura vengono catturati utilizzando esche naturali, la loro mortalità passiva aumenta sensibilmente. In linea di principio le esche naturali vengono inghiottite più a fondo rispetto alle esche artificiali. Questo allunga i tempi per rimuovere l'amo e quindi l'esposizione all'aria. Aumenta inoltre la probabilità di sanguinamento o di lesioni fatali. Per proteggere i pesci di cui non è ammessa la cattura o catturati più volte, viene delimitato un numero maggiore di corpi d'acqua o singoli tratti con un divieto di usare esche naturali (fatta eccezione per la sanguinerola morta).

7. Zone di protezione

Per proteggere le popolazioni ittiche naturali, nel quadro delle PEP rielaborate vengono delimitate più zone di protezione. Ora le zone di protezione vengono inoltre rappresentate in arancione nella carta delle acque per facilitare la visione d'insieme ai pescatori e alle pescatrici con discromatopsia rosso-verde.

Ordinanza relativa all'esercizio della pesca (Prescrizioni per l'esercizio della pesca, PEP)

del 10 dicembre 2019 (stato 1 gennaio 2026)

emanata dal Governo il 10 dicembre 2019

visto l'art. 45 cpv. 1 della Costituzione cantonale¹⁾ e l'art. 5, l'art. 12, l'art. 14, l'art. 15a, l'art. 29, l'art. 30 cpv. 1 e l'art. 36 segg. della legge cantonale sulla pesca²⁾

1. Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

¹⁾ La presente ordinanza disciplina l'esercizio della pesca nelle acque ittiche pubbliche e private situate sul territorio del Cantone dei Grigioni.

²⁾ I titolari di diritti di pesca privati sono autorizzati a emanare disposizioni di polizia della pesca più severe in deroga alla presente ordinanza.

Art. 2 Acque ittiche *

¹⁾ Sono considerati acque ittiche i corpi d'acqua pubblici e privati indicati e numerati nell'allegato 1. *

²⁾ Essi vengono ripartiti in corsi d'acqua (numerazione a tre cifre) e acque stagnanti (numerazione a quattro cifre).

Art. 3 Specie ittiche e gamberi protetti

¹⁾ Il naso, lo scazzzone, il vairone, l'anguilla, lo strigione e il cobite barbatello, nonché il gambero di fiume o dai piedi bianchi e il gambero europeo o dai piedi rossi sono protetti in tutto il Cantone.

²⁾ Il temolo è protetto nel bacino imbrifero della Moesa (Moesa, Calancasca e corsi d'acqua laterali), nonché nell'Inn al di sotto di S-chanf (408 – 413). *

¹⁾ CSC 110.100

²⁾ CSC 760.100

* Tabelle con le modifiche in fondo all'atto normativo

Art. 4 Divieto di pesca

1. Bacini di allevamento e di stabulazione

¹ Nei bacini di allevamento e di stabulazione la pesca è vietata.

Art. 5 2. Sistemi che consentono la migrazione dei pesci

¹ Nelle aree d'influenza di sistemi che consentono la migrazione dei pesci la pesca è vietata. Le aree interessate devono essere contrassegnate.

Art. 6 Autorizzazione per l'esercizio della pesca

1. Documenti

¹ Solo chi ha acquistato la licenza di pesca è autorizzato a esercitare la pesca.

² Durante l'esercizio della pesca, il pescatore è tenuto a recare con sé la licenza di pesca, la statistica sulle catture, un documento d'identità valido e, se disponibile, l'attestato specialistico e a esibirli su richiesta agli organi di vigilanza sulla pesca.

Art. 7 2. Corpi d'acqua con diritti privati di pesca

¹ Nei seguenti corpi d'acqua con diritti privati di pesca non è ammessa la pesca con la licenza di pesca cantonale:

- a) Lag da Laus, Comune di Sumvitg (1010);
- b) Selvasee, Comune di Vals (1017);
- c) Lag Grond, Comune di Laax (1018);
- d) Lag la Cresta, Comuni di Flims e Trin (1020);
- e) Lago Turra (2006) e laghi Suretta (2007 e 2008), Comune di Rheinwald;
- f) Igl Lai (Heidsee), Comune di Vaz/Obervaz (2056 e 2057);
- g) Leg da Canova, Comune di Domleschg (2060);
- h) acque della proprietà Crap Alv, Comune di Bergün/Filisur (241 e 2063 – 2065);
- i) il Sägebach dalle sorgenti fino al Sägeweiher presso il castello di Ortenstein compreso, Comune di Domleschg (296);
- j) Ober- e Untersee inclusi il Mittelbach (3002 e 3003) e il Rothornweiher nei pressi della struttura "Rothornblick", Comune di Arosa;
- k) Renggliweiher (impianto per la ghiaia Untervaz), Comune di Untervaz (3012);
- l) Laghetti "Im Bad" e "Cholplatz", Comune di Klosters (393);
- m) Lej Nair e Lej Pitschen, Comune di Pontresina (4020 e 4021);
- n) Lai Nair e Lai da Tarasp, Comune di Scuol (4036 e 4037);
- o) Lai da Rims, Comune di Val Müstair (5001).

² In tutti i corpi d'acqua rimanenti con diritti privati di pesca è ammessa la pesca da riva per tutti coloro che sono in possesso di una licenza di pesca cantonale.

Art. 8 Entrare in acqua per esercitare la pesca

¹ In linea di principio entrare in acqua per esercitare la pesca è ammesso dal 1° giugno fino alla fine della stagione di pesca.

² Nell'Inn nei tratti 401 – 412 (compreso il Lej da Gravatscha ed escluso il tratto 412F) vige un divieto di guado generale. *

³ I titolari di un'autorizzazione di pesca possono accedere in qualsiasi momento all'alveo del fiume guadando per attraversarlo o per liberare ami rimasti impigliati. In tale contesto non è permesso pescare.

Art. 9 Pesca d'esercizio

¹ Senza licenza di pesca e al di fuori della stagione di pesca, la pesca d'esercizio (anche senza amo) è vietata in tutte le acque.

² L'Ufficio per la caccia e la pesca può rilasciare autorizzazioni d'eccezione per scopi d'istruzione e attività di pubbliche relazioni.

Art. 10 Diritto di pescare sotto sorveglianza

¹ Il diritto di pescare sotto sorveglianza autorizza al massimo due giovani di età fino a 13 anni a esercitare la pesca sotto la sorveglianza di un titolare maggiorenne della licenza in possesso di un attestato specialistico. Per la determinazione dell'età del pescatore sotto sorveglianza fa stato l'anno civile.

² Per l'esercizio della pesca sotto sorveglianza possono essere impiegate al massimo due lenze contemporaneamente.

³ Pesci catturati da pescatori sotto sorveglianza devono essere inseriti nella statistica sulle catture della persona che esercita la sorveglianza e vengono sommati a un eventuale contingente giornaliero o stagionale.

2. Durata della stagione di pesca

Art. 11 Periodi di pesca annuali

1. Principio

¹ La stagione di pesca inizia il 1° maggio e dura fino al 15 settembre compreso nei corsi d'acqua e fino al 31 ottobre compreso in acque stagnanti.

Art. 12 2. Eccezioni

¹ Per singoli corpi d'acqua vigono periodi di pesca annuali conformemente all'allegato 2 divergenti da quanto stabilito dall'articolo 11 per quanto riguarda l'apertura e la chiusura della stagione di pesca.

3. Esercizio della pesca

3.1. ZONE DI PROTEZIONE E PERIODI DI PROTEZIONE

Art. 13 Zone di protezione

¹ Nelle zone di protezione di cui all'allegato 3 l'esercizio della pesca è vietato, mentre la cattura di pesci da esca e di organismi per la nutrizione dei pesci è permessa solo in casi eccezionali.

Art. 14 Periodi di protezione

1. Periodo di protezione dei temoli

¹ Nel Reno alpino (301 – 305) il periodo di protezione del temolo dura fino al 30 aprile compreso e negli altri corsi d'acqua del Cantone fino al 14 giugno compreso. *

2. Periodo di protezione di trote di lago e di trote fario

¹ Nel Reno alpino (301 – 305), nel Reno anteriore (104 – 108), nel Reno posteriore (207 – 209), nella Landquart al di sotto di Chlus (336), nella Moesa (804 – 806) e nella Traversagna (843) per trote di lago e trote fario a partire da 50 centimetri vige un periodo di protezione a partire dal 15 luglio. *

3. Divieto di pesca notturna

¹ Tra le ore 23.00 e le ore 05.00 è vietato pescare e catturare pesci da esca e organismi per la nutrizione dei pesci.

4. Corpi d'acqua all'interno di campi da golf

¹ Nei corpi d'acqua all'interno di campi da golf è vietato pescare dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Fa eccezione la cattura di pesci da esca e di organismi per la nutrizione dei pesci.

3.2. LUNGHEZZE DI CATTURA

Art. 18 Principio, determinazione della lunghezza di cattura

¹ Pesci che presentano lunghezze di cattura divergenti da quelle previste dall'articolo 19 e dall'articolo 20 devono essere protetti.

² Per la determinazione della lunghezza di cattura, i pesci vanno misurati dall'estremità della testa a quella della pinna caudale normalmente spiegata.

Art. 19 Trote fario e trote di lago

¹ Le lunghezze di cattura per trote fario e trote di lago in corsi d'acqua e laghi vengono stabilite per ciascun corpo d'acqua. Esse sono indicate nell'allegato 1 numero II.

² Il prelievo di trote fario e di trote di lago a partire da una lunghezza minima di 50 centimetri è generalmente ammesso, fatta salva la regolamentazione del periodo di protezione conformemente all'articolo 15.

Art. 20 Altre specie ittiche

¹ Per le altre specie ittiche ammesse alla cattura vigono le lunghezze di cattura conformemente all'allegato 1 numero III.

3.3. NUMERO DI CATTURE**Art. 21** Salmonidi

1. Definizione

¹ Ai sensi della presente ordinanza, sono considerati salmonidi la trota fario e la trota di lago (tutte le varianti genetiche), il salmerino alpino, il salmerino di fontana, la trota canadese (namaycush), la trota iridea e il temolo.

Art. 22 2. Corpi d'acqua con limitazione del numero di catture

¹ Il limite di catture giornaliero ammonta a quattro salmonidi per i corsi d'acqua e a sei per le acque stagnanti. *

² Complessivamente non si possono catturare più di sei salmonidi nello stesso giorno. *

³ ... *

⁴ Per il Lago di Livigno (4031) vale un limite di catture giornaliero di dieci salmonidi. Il numero di temoli catturati in un giorno può essere di al massimo due esemplari. *

⁵ Per la Moesa (804) nel tratto tra Pont del Sass e Pont Poént vale un limite di catture giornaliero di due salmonidi. *

⁶ Il numero di temoli catturati in un giorno nei corsi d'acqua può essere di al massimo due esemplari. *

⁷ Riguardo ai salmonidi, nei corsi d'acqua vale un limite di catture stagionale pari a 60 unità, il numero di temoli può essere di al massimo dieci esemplari. *

⁸ Le limitazioni del numero di catture valgono sempre per pescatore e non per licenza. *

Art. 23 3. Corpi d'acqua senza limitazione del numero di catture

¹ Nei seguenti corpi d'acqua non vigono limitazioni del numero di catture per i salmonidi elencati di seguito:

- a) Trota fario e trota di lago: Lag da Runcahez (1023), Darbola (8005), Roggiarsca (8009);
- b) Salmerino alpino: Lai da Tuma (1001), Lai Blau (1008), Blausee (1012), Flüe-see parte superiore (2012), Foppasee (2013), Lai da Ravais-ch suot (2033);
- c) Trota canadese (namaycush): Lai dil Hirli (2024), Lai Negr parte superiore e parte inferiore (2031 e 2032), Lej da Segl/Silsersee (4001), Lej da Silvaplau-na/Silvaplanersee (4002), Lej da Champfèr/Champfèrersee (4003), Lej da S. Murezzan/St. Moritzersee (4004);
- d) * Salmerino di fontana: tutti i laghi;
- e) * Trota iridea: Moesa nei tratti 805 e 806.

² I salmonidi pescati in acque senza limitazione del numero di catture non rientrano nel contingente giornaliero e stagionale.

Art. 24 Altre specie ittiche

¹ Per tutte le specie ittiche ammesse alla cattura non indicate nell'articolo 21 non vi-gono limitazioni del numero di catture.

3.4. ATTREZZI DI CATTURA E METODI DI CATTURA

Art. 25 Attrezzi di cattura ammessi

¹ I pesci possono essere catturati solo con lenze.

Art. 26 Utilizzo di lenze

¹ Il pescatore può utilizzare una sola lenza alla volta.

² Le lenze con filo in acqua o le lenze montate devono essere costantemente sorve-gliate.

³ A protezione dei temoli, nell'Inn tra St. Moritz e S-chanf (405 – 407), nonché nei rispettivi corsi d'acqua laterali (compresi Lej Gravatscha e Lej Sax) è vietato ap-pe-santire il filo della lenza e applicare galleggianti al di sotto dell'esca.

Art. 27 Utilizzo di ami

¹ Lungo corpi d'acqua è vietato portare con sé ami con ardiglione o utilizzarli per esercitare la pesca.

² A un filo o a un'esca non possono essere fissati più di tre cimini.

³ Nel tratto della Moesa (804) tra Pont del Sass e Pont Poént possono essere utilizza-ti esclusivamente ami semplici. *

Art. 28 Pesca da un'imbarcazione

¹ L'esercizio della pesca da un'imbarcazione (compresi belly boat) è vietato.

² Fanno eccezione i seguenti laghi in cui vige il diritto di pesca cantonale:

- a) Lago artificiale Sufers (2009);
- b) Laghetto Moesola, San Bernardino (8001);
- c) Lago Isola, San Bernardino (8002);
- d) Lagh Doss, San Bernardino (8003);
- e) Lagh de Cama (8007).

³ Sono esclusi dal divieto anche i seguenti laghi in cui vigono diritti privati di pesca da un'imbarcazione:

- a) Davosersee (3020);
- b) Lej da Segl/Silsersee (4001);
- c) Lej da Silvaplauna/Silvaplanersee (4002);
- d) Lej da Champfér/Champférersee (4003);
- e) Lej da S. Murezzan/St. Moritzersee (4004);
- f) Lago di Poschiavo (6011).

⁴ Occorre tenere conto di regolamenti relativi all'uso di imbarcazioni sui laghi indicati nel capoverso 2 e nel capoverso 3.

Art. 29 Pesca a mosca

¹ Sul tratto dell'Inn al di sopra dello sbocco del Branela fino a Punt da la Resgia (frazione del tratto 412F) è ammesso esclusivamente l'esercizio della pesca a mosca (allegato 3 lett. D n. 10). Occorre tenere conto delle tavole di demarcazione. *

² La pesca a mosca è ammessa solamente con una canna da mosca, un mulinello corrispondente e una coda di topo. Possono essere utilizzate soltanto mosche artificiali. Non è permesso appesantire il filo della lenza. *

Art. 30 Metodi di cattura vietati

¹ Per la pesca è vietato:

- a) utilizzare materiali per stordire, esplosivi o sostanze nocive simili, nonché la corrente elettrica;
- b) immettere nelle acque mezzi di richiamo chimici, fatta eccezione per le esche trattate con sostanze odoranti;
- c) intralciare o impedire il passaggio dei pesci per mezzo di griglie o altro;
- d) rompere la superficie ghiacciata assestando dei colpi, trapanando lo strato di ghiaccio o in altro modo.

² La pesca con l'intenzione di rilasciare il pesce catturato è vietata.

3.5. TRATTAMENTO DEI PESCI CATTURATI

Art. 31 Principi

¹ I pesci non vanno inutilmente feriti o sottoposti a stress durante l'esercizio della pesca. *

² I pesci catturati di cui è ammessa la cattura devono essere tirati a riva con le mani bagnate, devono essere storditi con un colpo sulla testa, in seguito devono essere uccisi con il taglio dell'arteria branchiale oppure eviscerati e solo allora devono essere staccati dall'amo.

³ I pesci catturati di cui non è ammessa la cattura devono essere tirati a riva con le mani bagnate e se sono in grado di sopravvivere devono essere immediatamente rimessi in acqua. I pesci che hanno ingoiato l'amo in profondità devono essere rimessi in acqua tagliando il terminale. *

⁴ Se il pescatore giudica non più in grado di sopravvivere i pesci conformemente al capoverso 3, tali pesci devono essere uccisi immediatamente e rimessi in acqua. *

Art. 32 Stabulazione

¹ La stabulazione per un breve periodo dei pesci catturati (compresi i pesci da esca) in brentelli, reti porta pesci e contenitori simili è permessa soltanto ai pescatori in possesso dell'attestato specialistico. Con un ricambio regolare dell'acqua si deve garantire che la qualità corrisponda a quella dell'acqua da cui sono stati estratti i pesci. *

² Pesci già stabulati non possono essere rimessi in acqua per sostituirli con altri.

³ Fatta eccezione per le sanguinerole, al momento di lasciare il corpo d'acqua i pesci già stabulati devono essere storditi e uccisi in modo conforme alla protezione degli animali. *

3.6. UTILIZZO E CATTURA DI ESCHE NATURALI

Art. 33 Pesci da esca e organismi per la nutrizione dei pesci *

¹ Come pesci da esca possono essere utilizzate solo sanguinerole morte.

² La cattura e l'utilizzo come esche di organismi per la nutrizione dei pesci sono vietati. *

Art. 34 Cattura di pesci da esca *

¹ I pesci da esca possono essere catturati dai titolari di una licenza di pesca nonché di un attestato di competenza soltanto per uso proprio tra il 24 gennaio e il 31 ottobre. *

² Per la cattura di pesci da esca occorre utilizzare nasse o bottiglie per pesci da esca normalmente reperibili in commercio. Queste devono recare il nome del proprietario.

³ Il pescatore può usare soltanto un attrezzo di cattura (nassa o bottiglia per pesci da esca) alla volta.

⁴ I pesci da esca catturati possono essere rimessi soltanto nell'acqua da cui sono stati estratti. *

Art. 35 Recupero di nasse e bottiglie per pesci da esca

¹ Le nasse e le bottiglie per pesci da esca possono essere recuperate solo dai proprietari e dagli organi di vigilanza della pesca. È vietato il recupero non autorizzato o il danneggiamento di tali attrezzi.

Art. 36 Stagni per anfibi

¹ L'immissione e il prelievo di pesci da esca sono vietati in tutti gli stagni per anfibi provvisti di una corrispondente segnalazione.

Art. 37 Divieto di utilizzare esche naturali

¹ L'utilizzo di esche naturali, fatta eccezione per le sanguinerele morte, è vietato nei corpi d'acqua elencati di seguito: *

- a) * tutto il Reno anteriore (101 – 108);
- b) * Reno posteriore: dalla sorgente fino allo sbocco Areuabach (201 e 202);
- c) * Julia: dalla sorgente fino al Lai da Marmorera (265 – 267);
- d) * Fondeierbach (319);
- e) * Dischmabach (261);
- f) * Landquart: dallo sbocco Schlappinbach fino al punto di restituzione Kübel (384);
- g) * Inn: dall'Hotel Maloja Palace fino allo sbocco nel Lej da Segl/Silsersee (401), tra i laghi di fondovalle dell'Engadina Alta (402 e 403, senza il Lej Giazöl), presso il ponte Surlej (tra i segnali di demarcazione) e dall'uscita del Lej da San Murezzan/St. Moritzersee fino allo sbocco dell'Ova Chamuera (405 e 406), compresi il Lej da Spuondas e il Lej da Gravatscha;
- h) * Ova da Brattas (426);
- i) * Ova Schlattain (427);
- j) * Ova Cristansains/Ovel illas Islas (442);
- k) * Inn: dallo sbocco Spöl fino allo sbocco Clozza, Val Toi (409);
- l) * Clemgia (471);
- m) * Poschiavino: dal ponte La Scera fino al punto di restituzione centrale Robbia (604);
- n) * Val d'Ursé (617);
- o) * Moesa: ponte Purlingheni – centrale OIM, Soazza (804);
- p) * lago artificiale Oldis (3008);
- q) * Caluoriweiher (3010);
- r) * Doggilocchsee (3019);
- s) * Plävigginersee (3025).

² Nel Doggilocchsee (3019), nel Plävigginnersee (3025) e nella Moesa (804) nel tratto tra il Pont del Sass e il Pont Poént possono essere utilizzate soltanto mosche artificiali legate. *

4. Statistica sulle catture

Art. 38 Obbligo di statistica, modalità di rilevamento

¹ I titolari di una licenza di pesca sono obbligati a tenere una statistica sulle catture durante l'esercizio della pesca.

² In linea di principio la statistica sulle catture deve essere tenuta in forma elettronica con l'app grigionese della pesca. In sede di acquisto della licenza può essere chiesta la consegna di un libretto della statistica o di un foglio della statistica per tenere la statistica sulle catture in forma cartacea. La modalità di rilevamento scelta vale per l'intera stagione di pesca.

Art. 39 Tenuta della statistica sulle catture

¹ Prima di iniziare a pescare, occorre registrare nella statistica sulle catture la data, il corpo d'acqua e il corrispondente numero ed eventualmente le indicazioni relative alla pesca da un'imbarcazione.

² Ogni pesce catturato deve essere iscritto nella statistica sulle catture. I pesci di cui è ammessa la cattura devono essere iscritti immediatamente dopo la cattura. I pesci di cui non è ammessa la cattura devono essere iscritti nella statistica sulle catture al più tardi prima di lasciare il corpo d'acqua. Le iscrizioni devono essere complete e corrette. *

³ Se la statistica sulle catture viene tenuta in forma elettronica, occorre rispettare i passi stabiliti. Con il salvataggio delle indicazioni fornite il pescatore ne conferma la correttezza.

⁴ Se la statistica sulle catture viene tenuta in forma cartacea, le iscrizioni devono essere effettuate nel foglio della statistica (licenze giornaliere) o nel libretto della statistica (tutte le altre tipologie di licenza) con una penna a sfera.

⁵ Prima di restituire il foglio della statistica o il libretto della statistica il pescatore deve confermare con la propria firma la correttezza delle indicazioni fornite.

⁶ Le istruzioni relative alla tenuta della statistica sulle catture in forma elettronica o cartacea sono pubblicate sul sito web dell'Ufficio per la caccia e la pesca³⁾.

Art. 40 Restituzione della statistica sulle catture

¹ Il foglio della statistica ricevuto deve essere inviato per posta A Plus entro sette giorni dalla fine dell'ultimo giorno di pesca all'ufficio di rilascio delle licenze presso il quale la licenza di pesca è stata acquistata.

³⁾ <http://www.ajf.gr.ch>

² Il libretto della statistica ricevuto deve essere inviato entro il 15 novembre (data del timbro postale) per posta A Plus all'ufficio di rilascio delle licenze presso il quale la licenza di pesca è stata acquistata.

³ Il foglio della statistica o il libretto della statistica deve essere consegnato anche se non sono stati catturati pesci o se non si è andati a pescare.

5. Autorizzazioni d'eccezione e disposizioni particolari

Art. 41 Eccezioni in casi singoli

¹ In caso di imminenti spurghi e svuotamenti di bacini di ritenzione, di altri importanti interventi tecnici nelle acque o in caso di regolazioni degli effettivi mirate e limitate nel tempo che sono nell'interesse della pesca e della salvaguardia della varietà delle specie, il Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità può decidere eccezioni relative agli attrezzi di cattura, ai metodi di cattura, ai periodi di pesca, nonché alle lunghezze di cattura e al numero delle catture.

² Le rispettive regolamentazioni devono essere pubblicate sul Foglio ufficiale cantonale.

Art. 42 Diritti privati di pesca

¹ Se i titolari di diritti privati di pesca hanno emanato disposizioni di polizia della pesca più severe conformemente all'articolo 1 capoverso 2, queste devono essere inoltrate all'Ufficio per la caccia e la pesca affinché esso ne prenda atto. In questi casi, il controllo da parte dell'autorità cantonale di vigilanza sulla pesca si limita al rispetto delle disposizioni previste dalla presente ordinanza.

6. Disposizioni finali

Art. 43 Disposizioni penali

¹ Infrazioni alle disposizioni previste dalla presente ordinanza vengono punite conformemente all'articolo 36 segg. della legge cantonale sulla pesca⁴⁾.

² Le contravvenzioni sono punite con multe disciplinari conformemente all'allegato 4. La procedura si conforma alle disposizioni determinanti dell'ordinanza sulla riscossione di multe disciplinari per contravvenzioni alla legislazione sulla pesca⁵⁾.

⁴⁾ CSC 760.100

⁵⁾ CSC 760.160

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione	Entrata in vigore	Elemento	Cambiamento	Rimando AGS
10.12.2019	01.01.2020	atto normativo	prima versione	2019-031
24.11.2020	01.01.2021	Art. 29 cpv. 1	modifica	2020-056
24.11.2020	01.01.2021	Art. 29 cpv. 2	introduzione	2020-056
24.11.2020	01.01.2021	Art. 39 cpv. 2	modifica	2020-056
24.11.2020	01.01.2021	Allegato 1	contenuto modificato	2020-056
24.11.2020	01.01.2021	Allegato 2	contenuto modificato	2020-056
24.11.2020	01.01.2021	Allegato 3	contenuto modificato	2020-056
24.11.2020	01.01.2021	Allegato 4	contenuto modificato	2020-056
05.12.2022	01.01.2023	Art. 22 cpv. 1	modifica	2022-041
05.12.2022	01.01.2023	Art. 22 cpv. 2	modifica	2022-041
05.12.2022	01.01.2023	Art. 22 cpv. 3	abrogazione	2022-041
05.12.2022	01.01.2023	Art. 31 cpv. 3	modifica	2022-041
05.12.2022	01.01.2023	Art. 31 cpv. 4	introduzione	2022-041
05.12.2022	01.01.2023	Art. 32 cpv. 1	modifica	2022-041
05.12.2022	01.01.2023	Art. 32 cpv. 3	modifica	2022-041
05.12.2022	01.01.2023	Art. 34 cpv. 1	modifica	2022-041
05.12.2022	01.01.2023	Art. 34 cpv. 4	modifica	2022-041
05.12.2022	01.01.2023	Art. 37 cpv. 2	introduzione	2022-041
05.12.2022	01.01.2023	Allegato 1	contenuto modificato	2022-041
05.12.2022	01.01.2023	Allegato 2	contenuto modificato	2022-041
05.12.2022	01.01.2023	Allegato 3	contenuto modificato	2022-041
05.12.2022	01.01.2023	Allegato 4	contenuto modificato	2022-041
08.12.2025	01.01.2026	Art. 2	modifica titolo	2025-063
08.12.2025	01.01.2026	Art. 2 cpv. 1	modifica	2025-063
08.12.2025	01.01.2026	Art. 3 cpv. 2	modifica	2025-063
08.12.2025	01.01.2026	Art. 8 cpv. 2	modifica	2025-063
08.12.2025	01.01.2026	Art. 14 cpv. 1	modifica	2025-063
08.12.2025	01.01.2026	Art. 15 cpv. 1	modifica	2025-063
08.12.2025	01.01.2026	Art. 22 cpv. 4	modifica	2025-063
08.12.2025	01.01.2026	Art. 22 cpv. 5	modifica	2025-063
08.12.2025	01.01.2026	Art. 22 cpv. 6	introduzione	2025-063
08.12.2025	01.01.2026	Art. 22 cpv. 7	introduzione	2025-063
08.12.2025	01.01.2026	Art. 22 cpv. 8	introduzione	2025-063
08.12.2025	01.01.2026	Art. 23 cpv. 1, d)	modifica	2025-063
08.12.2025	01.01.2026	Art. 23 cpv. 1, e)	introduzione	2025-063
08.12.2025	01.01.2026	Art. 27 cpv. 3	introduzione	2025-063
08.12.2025	01.01.2026	Art. 31 cpv. 1	modifica	2025-063
08.12.2025	01.01.2026	Art. 33	modifica titolo	2025-063
08.12.2025	01.01.2026	Art. 33 cpv. 2	introduzione	2025-063
08.12.2025	01.01.2026	Art. 34	modifica titolo	2025-063
08.12.2025	01.01.2026	Art. 34 cpv. 1	modifica	2025-063
08.12.2025	01.01.2026	Art. 37 cpv. 1	modifica	2025-063
08.12.2025	01.01.2026	Art. 37 cpv. 1, a)	introduzione	2025-063
08.12.2025	01.01.2026	Art. 37 cpv. 1, b)	introduzione	2025-063
08.12.2025	01.01.2026	Art. 37 cpv. 1, c)	introduzione	2025-063
08.12.2025	01.01.2026	Art. 37 cpv. 1, d)	introduzione	2025-063
08.12.2025	01.01.2026	Art. 37 cpv. 1, e)	introduzione	2025-063
08.12.2025	01.01.2026	Art. 37 cpv. 1, f)	introduzione	2025-063
08.12.2025	01.01.2026	Art. 37 cpv. 1, g)	introduzione	2025-063
08.12.2025	01.01.2026	Art. 37 cpv. 1, h)	introduzione	2025-063
08.12.2025	01.01.2026	Art. 37 cpv. 1, i)	introduzione	2025-063
08.12.2025	01.01.2026	Art. 37 cpv. 1, j)	introduzione	2025-063
08.12.2025	01.01.2026	Art. 37 cpv. 1, k)	introduzione	2025-063
08.12.2025	01.01.2026	Art. 37 cpv. 1, l)	introduzione	2025-063
08.12.2025	01.01.2026	Art. 37 cpv. 1, m)	introduzione	2025-063
08.12.2025	01.01.2026	Art. 37 cpv. 1, n)	introduzione	2025-063
08.12.2025	01.01.2026	Art. 37 cpv. 1, o)	introduzione	2025-063
08.12.2025	01.01.2026	Art. 37 cpv. 1, p)	introduzione	2025-063
08.12.2025	01.01.2026	Art. 37 cpv. 1, q)	introduzione	2025-063
08.12.2025	01.01.2026	Art. 37 cpv. 1, r)	introduzione	2025-063
08.12.2025	01.01.2026	Art. 37 cpv. 1, s)	introduzione	2025-063

Decisione	Entrata in vigore	Elemento	Cambiamento	Rimando AGS
08.12.2025	01.01.2026	Art. 37 cpv. 2	modifica	2025-063
08.12.2025	01.01.2026	Art. 39 cpv. 2	modifica	2025-063
08.12.2025	01.01.2026	Allegato 1	contenuto modificato	2025-063
08.12.2025	01.01.2026	Allegato 2	contenuto modificato	2025-063
08.12.2025	01.01.2026	Allegato 3	contenuto modificato	2025-063
08.12.2025	01.01.2026	Allegato 4	contenuto modificato	2025-063

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento	Decisione	Entrata in vigore	Cambiamento	Rimando AGS
atto normativo	10.12.2019	01.01.2020	prima versione	2019-031
Art. 2	08.12.2025	01.01.2026	modifica titolo	2025-063
Art. 2 cpv. 1	08.12.2025	01.01.2026	modifica	2025-063
Art. 3 cpv. 2	08.12.2025	01.01.2026	modifica	2025-063
Art. 8 cpv. 2	08.12.2025	01.01.2026	modifica	2025-063
Art. 14 cpv. 1	08.12.2025	01.01.2026	modifica	2025-063
Art. 15 cpv. 1	08.12.2025	01.01.2026	modifica	2025-063
Art. 22 cpv. 1	05.12.2022	01.01.2023	modifica	2022-041
Art. 22 cpv. 2	05.12.2022	01.01.2023	modifica	2022-041
Art. 22 cpv. 3	05.12.2022	01.01.2023	abrogazione	2022-041
Art. 22 cpv. 4	08.12.2025	01.01.2026	modifica	2025-063
Art. 22 cpv. 5	08.12.2025	01.01.2026	modifica	2025-063
Art. 22 cpv. 6	08.12.2025	01.01.2026	introduzione	2025-063
Art. 22 cpv. 7	08.12.2025	01.01.2026	introduzione	2025-063
Art. 22 cpv. 8	08.12.2025	01.01.2026	introduzione	2025-063
Art. 23 cpv. 1, d)	08.12.2025	01.01.2026	modifica	2025-063
Art. 23 cpv. 1, e)	08.12.2025	01.01.2026	introduzione	2025-063
Art. 27 cpv. 3	08.12.2025	01.01.2026	introduzione	2025-063
Art. 29 cpv. 1	24.11.2020	01.01.2021	modifica	2020-056
Art. 29 cpv. 2	24.11.2020	01.01.2021	introduzione	2020-056
Art. 31 cpv. 1	08.12.2025	01.01.2026	modifica	2025-063
Art. 31 cpv. 3	05.12.2022	01.01.2023	modifica	2022-041
Art. 31 cpv. 4	05.12.2022	01.01.2023	introduzione	2022-041
Art. 32 cpv. 1	05.12.2022	01.01.2023	modifica	2022-041
Art. 32 cpv. 3	05.12.2022	01.01.2023	modifica	2022-041
Art. 33	08.12.2025	01.01.2026	modifica titolo	2025-063
Art. 33 cpv. 2	08.12.2025	01.01.2026	introduzione	2025-063
Art. 34	08.12.2025	01.01.2026	modifica titolo	2025-063
Art. 34 cpv. 1	05.12.2022	01.01.2023	modifica	2022-041
Art. 34 cpv. 1	08.12.2025	01.01.2026	modifica	2025-063
Art. 34 cpv. 4	05.12.2022	01.01.2023	modifica	2022-041
Art. 37 cpv. 1	08.12.2025	01.01.2026	modifica	2025-063
Art. 37 cpv. 1, a)	08.12.2025	01.01.2026	introduzione	2025-063
Art. 37 cpv. 1, b)	08.12.2025	01.01.2026	introduzione	2025-063
Art. 37 cpv. 1, c)	08.12.2025	01.01.2026	introduzione	2025-063
Art. 37 cpv. 1, d)	08.12.2025	01.01.2026	introduzione	2025-063
Art. 37 cpv. 1, e)	08.12.2025	01.01.2026	introduzione	2025-063
Art. 37 cpv. 1, f)	08.12.2025	01.01.2026	introduzione	2025-063
Art. 37 cpv. 1, g)	08.12.2025	01.01.2026	introduzione	2025-063
Art. 37 cpv. 1, h)	08.12.2025	01.01.2026	introduzione	2025-063
Art. 37 cpv. 1, i)	08.12.2025	01.01.2026	introduzione	2025-063
Art. 37 cpv. 1, j)	08.12.2025	01.01.2026	introduzione	2025-063
Art. 37 cpv. 1, k)	08.12.2025	01.01.2026	introduzione	2025-063
Art. 37 cpv. 1, l)	08.12.2025	01.01.2026	introduzione	2025-063
Art. 37 cpv. 1, m)	08.12.2025	01.01.2026	introduzione	2025-063
Art. 37 cpv. 1, n)	08.12.2025	01.01.2026	introduzione	2025-063
Art. 37 cpv. 1, o)	08.12.2025	01.01.2026	introduzione	2025-063
Art. 37 cpv. 1, p)	08.12.2025	01.01.2026	introduzione	2025-063
Art. 37 cpv. 1, q)	08.12.2025	01.01.2026	introduzione	2025-063
Art. 37 cpv. 1, r)	08.12.2025	01.01.2026	introduzione	2025-063
Art. 37 cpv. 1, s)	08.12.2025	01.01.2026	introduzione	2025-063
Art. 37 cpv. 2	05.12.2022	01.01.2023	introduzione	2022-041
Art. 37 cpv. 2	08.12.2025	01.01.2026	modifica	2025-063
Art. 39 cpv. 2	24.11.2020	01.01.2021	modifica	2020-056
Art. 39 cpv. 2	08.12.2025	01.01.2026	modifica	2025-063
Allegato 1	24.11.2020	01.01.2021	contenuto modificato	2020-056
Allegato 1	05.12.2022	01.01.2023	contenuto modificato	2022-041
Allegato 1	08.12.2025	01.01.2026	contenuto modificato	2025-063
Allegato 2	24.11.2020	01.01.2021	contenuto modificato	2020-056
Allegato 2	05.12.2022	01.01.2023	contenuto modificato	2022-041

Elemento	Decisione	Entrata in vigore	Cambiamento	Rimando AGS
Allegato 3	24.11.2020	01.01.2021	contenuto modificato	2020-056
Allegato 3	05.12.2022	01.01.2023	contenuto modificato	2022-041
Allegato 3	08.12.2025	01.01.2026	contenuto modificato	2025-063
Allegato 4	24.11.2020	01.01.2021	contenuto modificato	2020-056
Allegato 4	05.12.2022	01.01.2023	contenuto modificato	2022-041
Allegato 4	08.12.2025	01.01.2026	contenuto modificato	2025-063

Allegati 1 - 4

1. Numerazione dei corpi d'acqua e lunghezze di cattura

1

2. Corpi d'acqua con periodi di pesca annuali divergenti

2

3. Zone di protezione

3

4. Multe disciplinari

4

Allegato 1: Numerazione dei corpi d'acqua e lunghezze di cattura (art. 2, art. 19 e art. 20)

(stato 1° gennaio 2026)

1

I. Osservazioni preliminari**A. NUMERI DEI CORPI D'ACQUA**

I numeri dei corpi d'acqua sono ordinati secondo i bacini imbriferi. In parte i bacini imbriferi sono a loro volta suddivisi in regioni. Quasi tutti i corpi d'acqua contenenti materiale ittico dispongono di un proprio numero di corpo d'acqua. Tutti gli altri corpi d'acqua di una regione o di un bacino imbrifero sono riassunti sotto un numero di corpo d'acqua particolare. Questi numeri collettivi sono indicati con le cifre 90 alla fine di una regione o di un bacino imbrifero.

I corsi d'acqua hanno un numero di corpo d'acqua a 3 cifre, mentre i corpi d'acqua stagnanti hanno un numero a 4 cifre. In singoli casi i corpi d'acqua stagnanti vengono attribuiti al relativo corso d'acqua (ad es. Lej Sax o Lej da Gravatscha). I corpi d'acqua sono numerati per bacino imbrifero dall'alto verso il basso. La prima cifra del numero di corpo d'acqua indica l'appartenenza di un corpo d'acqua a un determinato bacino imbrifero: 1 = Reno anteriore, 2 = Reno posteriore, 3 = Reno alpino, 4 = En/Inn, 5 = Rom, 6 = Poschiavino, 7 = Maira, 8 = Moesa.

B. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE LUNGHEZZE DI CATTURA PER TROTE FARIO E TROTE DI LAGO

Valore singolo (ad es. 28 cm) = lunghezza minima di cattura

Indicazione di un intervallo (ad es. 26 – 34 cm) = finestra di cattura (lunghezza di cattura ammessa)

Privato = fanno stato le prescrizioni secondo il diritto di pesca privato

Nessuna indicazione = corpo d'acqua senza effettivo di trote di lago o di trote fario

Le disposizioni relative a una lunghezza di cattura diversa da 24 cm sono evidenziate in **grassetto**!

II. Numeri dei corpi d'acqua e lunghezze di cattura per le trote fario e le trote di lago (art. 2 e art. 19)

A. BACINO IMBRIFERO DEL RENO ANTERIORE

A1. Reno anteriore al di sopra di Ilanz

N.	Designazione del tratto	Lunghezza di cattura (cm)
101	Reno anteriore: sorgente – sbocco Ual Val Val, compresi gli affluenti	24
102	Reno anteriore: sbocco Ual Val Val – presa d'acqua centrale idroelettrica Sedrun	24
103	Reno anteriore: presa d'acqua centrale idroelettrica Sedrun – sbocco Rein da Medel	26 – 34
104	Reno anteriore: sbocco Rein da Medel – sbocco Val Russein	26 – 34
105	Reno anteriore: sbocco Val Russein – presa d'acqua Tavanasa	26 – 34
106	Reno anteriore: presa d'acqua Tavanasa – punto di restituzione centrale idroelettrica Ilanz	26 – 34
111	Ual Val Val	24
112	Rein da Curnera, compresi gli affluenti	24
113	Aua da Val Giuv	24
114	Ual da Milà	24
115	Ual Strem	24
116	Rein da Nalps	24
117	Ual Gierm	24
118	Ual da Segnas, compresi gli affluenti	24
121	Rein da Medel: Lai da Sontga Maria – sbocco Rein da Cristallina	22
122	Rein da Medel: sbocco Rein da Cristallina – presa d'acqua Baselgia	26
123	Rein da Medel: presa d'acqua Baselgia – Reno anteriore	26 – 34

124	Rein da Cristallina	24
125	Rein da Plattas	24
131	Ual Acletta, compresi gli affluenti	24
132	Ual Val Russein: sorgente – Lag da Barcuns, compresi gli affluenti	24
133	Ual Val Russein: Lag da Barcuns – Reno anteriore	24
136	Rein da Sumvitg: sorgente – Lag da Runcahez, compresi gli affluenti	24
137	Rein da Sumvitg: Lag da Runcahez – sbocco Reno anteriore	24
138	Ual Val Vallesa/Ual Acla Mulin	24
141	Ual Val Mulinaun/Ual Val Luven	24
142	Ual Ferrera, compresi gli affluenti	24
143	Ual Zavragia	24
144	Ual da Schlans/Ual Greppa Tuna	24
145	Ual da Lumneins/Ual Runtget	24
146	Tscharbach, compresi gli affluenti	24
147	St. Petersbach	24
148	Valaterbach	24
151	Flem: sorgente – Lag da Breil	28
152	Flem: Lag da Breil – sbocco Schmuèr, compresi gli affluenti (Ual da Foppas, Ual da Ladral)	24
153	Schmuèr	24
154	Ual Val da Siat	24
155	Ual da Ruschein/Ual da Ladir	24
156	Ual Val Rabius	24
191	Altri corsi d'acqua nella regione A1	24

A2. *Val Lumnezia/valle di Vals*

N.	Designazione del tratto	Lunghezza di cattura (cm)
161	Glogn/Glenner: sorgente – sbocco Aua Diesrut	26
162	Glogn/Glenner: sbocco Aua Diesrut – sbocco Valserrhein	26
163	Glogn/Glenner: sbocco Valserrhein – sbocco Reno anteriore	26
164	Aua Diesrut	26
165	Aua da Cavel	24
166	Valserrhein: sorgente – lago artificiale Zervreila	24

167	Valserrhein: lago artificiale Zervreila (al di sotto della vasca di smorzamento) – sbocco Ganibach	24
168	Valserrhein: sbocco Ganibach – sbocco Tomülbach	26
169	Valserrhein: sbocco Tomülbach – sbocco Glogn/Glenner	26
170	Canalbach	24
171	Guraletschbach	24
172	Peilerbach	24
173	Tomülbach	24
192	Altri corsi d'acqua nella regione A2	24

A3. Reno anteriore al di sotto di Ilanz, compresa la valle di Safien

	N. Designazione del tratto	Lunghezza di cattura (cm)
107	Reno anteriore: punto di restituzione centrale idroelettrica Ilanz – sbocco Rabiusa (Safien)	26 – 34
108	Reno anteriore: sbocco Rabiusa (Safien) – ponte in acciaio che porta al castello di Reichenau	26 – 34
175	Ual Val da Schluuin/Ual da Falera	24
176	Ual da Mulin, compresi gli affluenti (Ual da Draus/Ual Val Buglina)	24
177	Rabiusa: Turrahus – presa d'acqua Safien Platz	24
178	Rabiusa: presa d'acqua Safien Platz – lago artificiale Eggschi	24
179	Rabiusa: lago artificiale Eggschi – sbocco Reno anteriore	26
180	Carnusabach	24
181	Flem: sorgente – punto di restituzione centrale idroelettrica Flims	24
182	Flem: punto di restituzione centrale idroelettrica Flims – presa d'acqua Pintrun	26 – 34
183	Flem: presa d'acqua Pintrun – sbocco Reno anteriore	26 – 34
184	Turnigla	24
193	Altri corsi d'acqua nella regione A3	24

Laghi nel bacino imbrifero del Reno anteriore

N.	Nome	Altitudine slm (m)	Lunghezza di cattura (cm)
1001	Lai da Tuma	2345	24
1002	Lai da Maighels	2244	24
1003	Lai Urlaun	2248	24
1004	Lai Carin	2255	24
1005	Lai da Curnera	1956	24
1006	Lai da Nalps	1908	24
1007	Lai da Sontga Maria	1908	24
1008	Lai Blau, Lucmagn	2564	24
1009	Lajets Pass Cristallina	2307	24
1010	Lag da Laus (privato)	1614	privato
1012	Blausee, Obersaxen	2374	24
1013	Lag da Breil	1255	28
1014	Lag da Pigniu	1452	24
1015	Zervreilasee, compresa la vasca di smorzamento	1862	24
1016	Guraletschsee	2409	24
1017	Selvasee (privato)	2297	privato
1018	Lag Grond, Laax (privato)	1016	privato
1019	Lag la Cauma	997	24
1020	Lag la Cresta (privato)	844	privato
1021	Lago artificiale Egschi	1151	24
1022	Lag da Barcuns	1362	nessuna lunghezza di cattura
1023	Lag da Runcaez	1277	nessuna lunghezza di cattura
1090	Altri corpi d'acqua stagnanti		24

1

B. BACINO IMBRIFERO DEL RENO POSTERIORE

B1. *Rheinwald*

N.	Designazione del tratto	Lunghezza di cattura (cm)
201	Reno posteriore: sorgente – Alte Landbrugg, Hinterrhein	28

202	Reno posteriore: Alte Landbrugg, Hinterrhein – sbocco Areuabach	28
203	Reno posteriore: sbocco Areuabach – lago artificiale Sufers	28
204	Reno posteriore: lago artificiale Sufers – lago artificiale Bärenburg	26
211	Areuabach	26
212	Prascherbach	24
213	Tambobach	24
214	Hüscherenbach	24
215	Stutzbach	24
216	Steilerbach	24
217	Surettabach	24
291	Altri corsi d'acqua nella regione B1	24

B2. Avers

N.	Designazione del tratto	Lunghezza di cattura (cm)
221	Averserrhein (Juferrhein): sorgente – presa d'acqua Juppa	24
222	Averserrhein: presa d'acqua Juppa – sbocco Madrischer Rhein, Cröt	24
223	Averserrhein: sbocco Madrischer Rhein, Cröt – lago artificiale Innerferrera	26 – 34
224	Averserrhein (Ragn da Ferrera): lago artificiale Innerferrera – lago artificiale Bärenburg	26 – 34
225	Bergalgarbach	24
226	Madrischer Rhein: sorgente – lago artificiale Preda, compresi gli affluenti	26 – 34
227	Madrischer Rhein: lago artificiale Preda – sbocco Averserrhein	26 – 34
228	Starlerabach	24
229	Ual da Niemet, compresi gli affluenti	26 – 34
230	Ava da Mulegn	24
231	Ual da Ferrera	24
232	Ual da Lambagn/Aua Granda	24
292	Altri corsi d'acqua nella regione B2	24

B3. Schams

N.	Designazione del tratto	Lunghezza di cattura (cm)
205	Reno posteriore: lago artificiale Bärenburg – IDA Rania	26
206	Reno posteriore: IDA Rania – presa d'acqua Rongellen	26
235	Ual da Pignia	24
236	Fundognbach	24
237	Valtschielbach	24
238	Platterabach, compresi gli affluenti	24
239	Ual da Reischen	24
293	Altri corsi d'acqua nella regione B3	24

1

B4. Valle dell'Albula/della Landwasser

N.	Designazione del tratto	Lunghezza di cattura (cm)
241	Albula: Gut Crap Alv – Lai da Palpuogna	26
242	Albula: Lai da Palpuogna – bacino di compensazione ALK Islas, Bergün/Bravuogn	26
243	Albula: bacino di compensazione ALK Islas, Bergün/Bra- vuogn – sbocco Ava da Tuors	26
244	Albula: sbocco Ava da Tuors – presa d'acqua ALK Filisur	26
245	Albula: presa d'acqua ALK Filisur – sbocco Landwasser	26
246	Albula: sbocco Landwasser – punto di restituzione ALK Tiefencastel	26
251	Rabgiugsa, compresi gli affluenti	24
252	Ava da Tisch	24
253	Ava da Tuors, compresi gli affluenti	24
254	Ava da Stugl	24
255	Selabach	24
256	Landwasser: confluenza Dorfbach/Flüelabach – presa d'ac- qua centrale idroelettrica Glaris	26
257	Landwasser: presa d'acqua centrale idroelettrica Glaris – sbocco Monsteiner Bach	26
258	Landwasser: sbocco Monsteinerbach – sbocco Tieftobel- bach	26
259	Landwasser: sbocco Tieftobelbach – sbocco Albula	26
260	Flüelabach	24
261	Dischmabach	26

262	Sertigbach	24
263	Monsteiner Bach, compresi gli affluenti	24
294	Altri corsi d'acqua nella regione B4	24

B5. Surses/Val Sursette

N. Designazione del tratto		Lunghezza di cattura (cm)
265	Gelgia/Julia: sorgente – Alp Sur Gonda 2150 m slm.	24
266	Gelgia/Julia: Alp Sur Gonda – sbocco Eva dal Sett	26
267	Gelgia/Julia: sbocco Eva dal Sett – Lai da Marmorera	26
268	Gelgia/Julia: Lai da Marmorera – edificio ufficio edile Mulegns	26
269	Gelgia/Julia: edificio ufficio edile Mulegns – sbocco Ragn d'Err	26
270	Gelgia/Julia: sbocco Ragn d'Err – Lai Burvagn	26
271	Gelgia/Julia: Lai Burvagn – sbocco Albula	26
272	Eva dal Sett	24
273	Valetta da Beiva	24
274	Ava da Natons	24
275	Flixer Bäche	24
276	Ava da Faller, compresi gli affluenti	26
277	Ragn d'Err, compresi gli affluenti	26
278	Ava da Nandro, compresi gli affluenti	24
279	Adont, compresi gli affluenti	24
295	Altri corsi d'acqua nella regione B5	24

B6. Lenzerheide/Schin/Heinzenberg/Domleschg

N. Designazione del tratto		Lunghezza di cattura (cm)
207	Reno posteriore: presa d'acqua Rongellen – sbocco Albula	26
208	Reno posteriore: sbocco Albula – punto di restituzione EWZ Rothenbrunnen	26
209	Reno posteriore: punto di restituzione EWZ Rothenbrunnen – ponte in acciaio che porta al castello di Reichenau	26
247	Albula: punto di restituzione ALK Tiefencastel – lago artificiale Solis	26

248	Albula: lago artificiale Solis – punto di restituzione KHR/EWZ Sils i.D.	26
249	Albula: punto di restituzione KHR/EWZ Sils i.D. sbocco Reno posteriore	26
281	Valmala	24
282	Rein digl Lai, compresi gli affluenti	24
283	Nolla, compresi gli affluenti	24
284	Caznerbach, compresi gli affluenti (Maseinerbach, Schau- ensteinertobelbach, Porteinerbach)	24
285	Cruttisertobelbach	24
286	Tomilserbach	24
296	Altri corsi d'acqua nella regione B6	24

Laghi nel bacino imbrifero del Reno posteriore

N.	Nome	Altitudine slm (m)	Lunghezza di cattura (cm)
2001	Marscholsee	2053	24
2006	Turrasee (privato)	2266	privato
2007	Ober Surettasee (privato)	2266	privato
2008	Unter Surettasee (privato)	2195	privato
2009	Sufnersee	1401	24
2010	Lai da Vons	1991	24
2012	Flüesee	2682	24
2013	Foppasee	2790	
2014	Bandsee parte superiore	2643	24
2016	Lago artificiale Preda, Val Madris	1948	26 – 34
2017	Schwarzsee parte superiore	2554	24
2018	Schwarzsee parte inferiore	2522	24
2019	Lago di Lei	1931	24
2020	Lago artificiale Innerferrera	1443	26 – 34
2021	Lai Ghiacciato	2508	24
2022	Lai da Muttala	2465	24
2023	Lai da Marenda	2602	24
2024	Lai dil Hirli	2520	24
2025	Lago artificiale Bärenburg	1080	26 – 34
2026	Lai da Calandari	2436	24
2027	Lai Grand, Casti-Wergenstein	2386	24

2028	Murtel digl Crap Alv parte superiore	2304	24
2029	Murtel digl Crap Alv parte inferiore	2292	24
2030	Lai da Palpuogna	1918	24
2031	Lai Negr parte superiore, Bergün/Bravuogn	2660	
2032	Lai Negr parte inferiore, Bergün/Bravuogn	2622	
2033	Lai da Ravais-ch Suot	2505	24
2034	Murtel da Lai	2518	24
2035	Schwarzsee	2382	24
2036	Schottensee	2375	24
2037	Furggasee	2510	
2039	Leg Grevasalvas	2390	24
2040	Leg Curegia	2594	24
2041	Leg Columban	2430	24
2043	Leg Neir, Marmorera	2463	24
2044	Leg Radond	2456	24
2045	Lai da Marmorera	1680	24
2046	Lai Nair (Val Bercla)	2474	24
2047	Lais Blos	1960	24
2048	Lai Neir, Sur	1938	24
2049	Laiets parte inferiore grande (Elasee)	2594	24
2050	Laiets parte superiore medio (Elasee)	2647	24
2051	Lai Tigiel	2460	24
2052	Lai Saletscha	2564	24
2053	Lai Burvagn	1117	26
2054	Lago artificiale Solis	824	26
2055	Lai Grond (Sanaspans)	2592	24
2056	Igl Lai/Heidsee parte superiore (privato)	1484	privato
2057	Igl Lai/Heidsee parte inferiore (privato)	1482	privato
2058	Bignielsee	1418	24
2060	Leg da Canova (privato)	777	privato
2061	Laghi del campo da golf, Alvaneu	957	24

2063	Crap Alv parte superiore (privato)	2040	privato
2064	Crap Alv parte centrale (privato)	2040	privato
2065	Crap Alv parte inferiore (privato)	2040	privato
2090	Altri corpi d'acqua stagnanti		24

C. BACINO IMBRIFERO DEL RENO ALPINO

C1. *Valle grigione del Reno*

N.	Designazione del tratto	Lunghezza di cattura (cm)
301	Reno alpino: ponte in acciaio che porta al castello di Reichenau – punto di restituzione centrale idroelettrica Reichenau, Domat/Ems	26
302	Reno alpino: punto di restituzione centrale idroelettrica Reichenau, Domat/Ems – sbocco Plessur	26
303	Reno alpino: sbocco Plessur – Oleodottobrücke Untervaz	26
304	Reno alpino: Oleodottobrücke Untervaz – Tardisbrugg	26
305	Reno alpino: Tardisbrugg – confine cantonale	26
306	Taminser Dorfbach	24
307	Görbsbach Kunkels	24
308	Dorfbach/Cosenzbach, Untervaz	24
309	Igiser Mülbach	24
310	Malanser Mülbach	24
336	Landquart: Chlusfall – sbocco Alpenrhein	26
391	Altri corsi d'acqua nella regione C1	24

C2. *Schanfigg*

N.	Designazione del tratto	Lunghezza di cattura (cm)
311	Plessur: Schwellisee – lago artificiale Isel Arosa, compresi gli affluenti	26
312	Plessur: lago artificiale Isel – punto di restituzione Litzirüti	26
313	Plessur: punto di restituzione Litzirüti – sbocco Fondeierbach	26
314	Plessur: sbocco Fondeierbach – presa d'acqua Molinis	26
315	Plessur: presa d'acqua Molinis – presa d'acqua Lüen	26

316	Plessur: presa d'acqua Lüen – punto di restituzione Sand, Coira	26
317	Plessur: punto di restituzione Sand, Coira – sbocco Reno alpino	26
318	Hauptertäli/Sapünerbach	24
319	Fondeierbach	26
320	Urdenbach/Sagenbach	24
321	Stätzerbach/Camiezerbach, compresi gli affluenti	24
322	Rabiusa: confluenza Stätzerbach/Camiezerbach – sbocco Plessur	24
392	Altri corsi d'acqua nella regione C2	24

C3. Prettigovia

	Designazione del tratto	Lunghezza di cattura (cm)
331	Vereinabach: Jöriseen – sbocco Verstanclabach	24
332	Landquart: sbocco Verstanclabach – diga Klosters (Gotschna)	26
333	Landquart: diga Klosters (Gotschna) – sbocco Schlappinbach	26
334	Landquart: Schlappinbach – punto di restituzione Küblis	26
335	Landquart: punto di restituzione Küblis – Chlusfall	26
341	Süserbach	24
342	Vernelabach	24
343	Verstanclabach	24
344	Mönchalpbach	24
345	Stützbach	24
346	Schlappinbach: Hüenersee – presa d'acqua Schlappin	24
347	Schlappinbach: presa d'acqua Schlappin – sbocco Landquart	24
348	Schanielabach: Partnunsee – presa d'acqua Frösch, compresi gli affluenti	24
349	Schanielabach: presa d'acqua Frösch – sbocco Landquart	24
350	Furnerbach	24
351	Valser Bach (compresi gli affluenti)	24
352	Ijesbach/Canibach – sbocco Valserbach	24
353	Taschinasbach: confluenza Canibach/Valserbach – centrale idroelettrica Lietha	24

354	Taschinasbach: centrale idroelettrica Lietha – sbocco Landquart	24
355	Schranggabach	24
393	Altri corsi d'acqua nella regione C3	24

Laghi nel bacino imbrifero del Reno alpino

N.	Nome	Altitudine slm (m)	Lunghezza di cattura (cm)
3001	Schwellisee	1933	24
3002	Obersee, Arosa (privato)	1734	privato
3003	Untersee, Arosa (privato)	1691	privato
3004	Lago artificiale Isel, Arosa	1606	26
3005	Grüenseeli	1811	24
3006	Unterer Prätzschsee	1910	24
3007	Urdensee	2249	24
3008	Oldis	546	24
3009	Saysersee	2055	24
3010	Caluoriweiher Bahnhof Trimmis	540	24
3011	Zizerser Weiher	536	
3012	Renggliweiher Kieswerk Unter -vaz (privato)	534	privato
3014	Jörisee parte superiore	2557	24
3015	Jörisee parte centrale	2519	24
3016	Jörisee parte inferiore	2489	24
3017	Chessisee	2453	
3018	Seetalsee	2063	24
3019	Doggiloch, Klosters	1188	24
3020	Davosersee	1559	24
3021	Schwarzsee, Davos Laret	1504	24
3022	Hüenersee	2453	
3023	Schlappinsee	1639	24
3024	Grüensee	2110	24
3025	Plävigginersee, Küblis	1189	24
3026	Partnunersee	1870	24
3027	Glunersee parte superiore	2102	24
3028	Glunersee parte inferiore	2062	24
3029	Oberst See (Fläschersee)	2028	24

3031	Stutzsee Klosters	1837	24
3032	Jörisee ovest	2639	
3090	Altri corpi d'acqua stagnanti		24

D. BACINO IMBRIFERO DELL'EN/INN*D1. Engadina Alta*

N.	Designazione del tratto	Lunghezza di cattura (cm)
401	En/Inn: sorgente – Lej da Segl/Silsersee	26
402	En/Inn: Lej da Segl/Silsersee – Lej da Silvaplauna/Silva-planersee	26
403	En/Inn: Lej da Champfèr/Champfèrersee – Lej da San Murezzan/St. Moritzersee	26
405	En/Inn: punto di restituzione centrale idroelettrica Islas – sbocco Flaz vegl compreso Lej da Spuondas	26 – 34
406	En/Inn: sbocco Flaz vegl – sbocco Ova da Chamuera compreso Lej da Gravatscha	26 – 34
407	En/Inn: sbocco Ova da Chamuera – presa d'acqua S-chanf	26 – 34
408	En/Inn: presa d'acqua S-chanf – sbocco Spööl	26 – 34
421	Ova da Mulin/Ova Lavaterra	24
422	Ova da Fedoz	24
423	Ova da Fedacla	24
424	Ova dal Vallun	24
425	Ova da Suvretta	24
426	Ova da Brattas	24
427	Ova Schlattain	24
431	Ova da Bernina: Arlas – presa d'acqua Pro Nouv	26
432	Ova da Bernina: presa d'acqua Pro Nouv – sbocco Ova da Roseg compreso Lej Aratsch	26
433	Flaz vegl	26
434	Ova da Minor	24
435	Ova da la Val da Fain	24
436	Ova da Roseg	24
437	Flaz: sbocco Ova da Roseg – ponte strada cantonale Punt Muragl	26
438	Flaz: ponte strada cantonale Punt Muragl – sbocco En/Inn	26

442	Ova Cristansains/Ovel illas Islas (Samedan)	26 – 34
443	Ova Sax compreso il Lej Sax	26 – 34
444	Beverin	26
445	Funtauna Merla, compreso il Lej Arvins	26 – 34
446	Piccolo corpo d'acqua Isellas/Pälüds, compreso il Lej da Saletschas (Bever, La Punt)	26 – 34
447	Ova Chamuera	26
448	Ova d'Alvra	24
449	Ova da Chaschauna, compresi gli affluenti	24
450	Vallembert, compresi gli affluenti	26
451	Ova da Punt'ota	24
452	Ova da Varusch	24
498	Altri corsi d'acqua nella regione D1	24

D2. Engadina Bassa

N.	Designazione del tratto	Lunghezza di cattura (cm)
409	En/Inn: sbocco Spöl – sbocco Clozza, Val Tuoi	26 – 34
410	En/Inn: sbocco Clozza, Val Tuoi – sbocco Tasnan	26 – 34
411	En/Inn: sbocco Tasnan – presa d'acqua Pradella	26 – 34
412	En/Inn: presa d'acqua Pradella – punto di confine Martina	26 – 34
412F	En/Inn: al di sopra dello sbocco Brancla – Punt da la Resgia (vedi estratto carta 2 allegato 3)	26 – 34
413	En/Inn: punto di confine Martina – confine di Stato	26 – 34
453	Spöl: lago artificiale Ova Spin – sbocco Cluozza	26
455	Aua da Val Mora	24
456	Ova da Jufplaun: sorgente – confine del Parco nazionale	24
461	Susasca	24
462	Ova da Grialetsch	24
463	Ova da Fless	24
464	Lavinuoz	24
465	Aua da Zeznina	24
466	Clozza Val Tuoi	24
467	Aua da Nuna	24
468	Tasnan	24
469	Aua da Plavna	24
471	Clemgia: sorgente – sbocco Aua da Sesvenna	24

472	Clemgia: Aua da Sesvenna – presa d'acqua centrale idroelettrica S-charl	24
473	Clemgia: presa d'acqua centrale idroelettrica S-charl – sbocco Inn	24
474	Aua da Plazèr	24
475	Aua da Sesvenna	24
476	Aua Val da Muglins	24
481	Aua da Val d'Uina: Alp Sursass – sbocco Val da Gliasen, incl. Val da Gliasen	24
482	Aua da Val d'Uina: sbocco Val da Gliasen – sbocco En/Inn	24
483	Brancla	24
484	Aua da Guschnai	24
485	Schergenbach: sorgente – presa d'acqua centrale idroelettrica Samnaun	24
486	Schergenbach: presa d'acqua centrale idroelettrica Samnaun – sbocco Zandersbach	24
487	Schergenbach: sbocco Zandersbach – En/Inn	24
488	Mühlbach	24
489	Zandersbach	24
499	Altri corsi d'acqua nella regione D2	24

Laghi nel bacino imbrifero dell'En/Inn

N.	Nome	Altitudine slm (m)	Lunghezza di cattura (cm)
4001	Lej da Segl/Silsersee, compreso il Lej Giazöl	1797	26
4002	Lej da Silvaplauna/Silvaplanersee	1791	26
4003	Lej da Champfèr/Champfèrersee	1791	26
4004	Lej da San Murezzan/St. Mörztersee	1768	26
4005	Lägh dal Lunghin	2484	24
4006	Lej Nair, Segl/Sils i.E.	2456	24
4007	Lej Sgrischus	2618	24
4008	Ils Lejins	2526	24
4009	Lej da la Tscheppa	2616	24
4010	Lej dal Güglia	2270	24
4011	Lej da la Fuorcla	2489	24
4012	Lej Ovis-chel	1793	24

4013	Lej Nair, Silvaplana	1864	24
4014	Lej Marsch	1813	24
4015	Lej dals Chöds/Hahnensee	2153	24
4016	Lej Suvretta	2602	24
4017	Lej dal Rosatsch	2823	24
4018	Lej da Staz/Stazersee	1809	24
4019	Lej Alv	2525	24
4020	Lej Nair, Pontresina (privato)	2223	privato
4021	Lej Pitschen, Pontresina (privato)	2219	privato
4022	Lej da Diavolezza	2573	
4023	Lej Minor	2361	24
4024	Lej da la Pischa, Lej da la Pischa pitschen	2770	24
4025	Lej Languard	2594	24
4026	Lej Muragl	2713	24
4027	Lej da Prüna, Lej da Prüna pitschen	2815	
4029	Lai da Ravais-ch Sur	2562	24
4030	Lej da Fops	2663	24
4031	Lago di Livigno	1805	24
4033	Lai Blau, Guarda	2613	24
4034	Lai Raduond	2338	24
4035	Muot da Lais	2473	24
4036	Lai Nair, Tarasp (privato)	1544	privato
4037	Lai da Tarasp (privato)	1404	privato
4038	Lai d'Immez, Sent	2834	
4039	Davo Lais	2591	24
4043	Lej Grand, Val da Fain	2655	24
4090	Altri corpi d'acqua stagnanti		24

E. BACINO IMBRIFERO DEL ROM (VAL MONASTERO)

N.	Designazione del tratto	Lunghezza di cattura (cm)
501	Rom: sorgente – ponte dopo Chaunt, Valchava	28
502	Rom: ponte dopo Chaunt, Valchava – confine di Stato	28
599	Altri corsi d'acqua nella regione E	24

Laghi nel bacino imbrifero del Rom

N.	Nome	Altitudine slm (m)	Lunghezza di cattura (cm)
5001	Lai da Rims (privato)	2396	privato
5090	Altri corpi d'acqua stagnanti		24

F. BACINO IMBRIFERO DEL POSCHIAVINO
(VALPOSCHIAVO)

N.	Designazione del tratto	Lunghezza di cattura (cm)
601	Poschiavino: sorgente – lago Braita	24
602	Poschiavino: lago Braita – sbocco Val da Camp	24
603	Poschiavino: sbocco Val da Camp – Brücke La Scera, Per- munt, sbocco Valin de la Scera	24
604	Poschiavino: ponte La Scera, Permunt – punto di restitu- zione centrale Robbia	30
605	Poschiavino: punto di restituzione centrale Robbia – lago di Poschiavo	30
606	Poschiavino: lago di Poschiavo – ponte Pergola	30
607	Poschiavino: ponte Pergola – confine di Stato	30
611	Val da Camp: sorgente – presa d'acqua Salva, compresi gli affluenti	24
612	Val da Camp: presa d'acqua Salva – sbocco Poschiavino	24
613	Acqua da Pila	24
614	Cavaliasch: sorgente – presa d'acqua Puntalta	24
615	Cavaliasch: presa d'acqua Puntalta – sbocco Poschiavino	24
616	Varunasch	24
617	Val d'Ursé	24

618	Val Pedenale/Val da Selva, compresi gli affluenti	24
619	Val di Terman	24
620	Saent	24
699	Altri corsi d'acqua nella regione F	24

Laghi nel bacino imbrifero del Poschiavino

N.	Nome	Altitudine slm (m)	Lunghezza di cattura (cm)
6001	Lago Campascio	1935	24
6002	Lago Braita	1700	24
6003	Lago Dügüral	2490	24
6004	Lago Viola	2159	24
6005	Lago Saoseo	2028	24
6006	Lago Roan	2533	24
6007	Lago Bianco	2181	24
6008	Lago Crocetta	2307	24
6009	Lago Ombra	1994	24
6010	Laghi del Teo	2353	24
6011	Lago di Poschiavo	962	30
6012	Lago Matt	2523	24
6013	Lago Palü	1923	24
6090	Altri corpi d'acqua stagnanti		24

G. BACINO IMBRIFERO DELLA MAIRA (BREGAGLIA)

N.	Designazione del tratto	Lunghezza di cattura (cm)
701	Maira: sorgente – presa d'acqua EWZ Maroz Dora	26
702	Maira: presa d'acqua EWZ Maroz Dora – sbocco Orlegna	26
703	Maira: sbocco Orlegna – presa d'acqua Löbbia	26
704	Maira: presa d'acqua Löbbia – ponte Vicosoprano	26
705	Maira: ponte Vicosoprano – ponte Castelmur, Coltura (Stampa)	26
706	Maira: ponte Castelmur, Coltura – confine di Stato	26
711	Orlegna, compresi gli affluenti	26
712	Bondasca	26
799	Altri corsi d'acqua nella regione G	24

Laghi nel bacino imbrifero della Maira

N.	Nome	Altitudine slm (m)	Lunghezza di cattura (cm)
7001	Lägh pit da la Duana	2576	
7002	Lägh da la Duana	2466	
7003	Lägh da Cavloc	1907	24
7090	Altri corpi d'acqua stagnanti		24

H. BACINO IMBRIFERO DELLA MOESA*H1. Mesolcina*

N.	Designazione del tratto	Lunghezza di cattura (cm)
801	Moesa: sorgente – lago Isola, S. Bernardino	24
802	Moesa: lago Isola, S. Bernardino – presa d'acqua Corina, Pian San Giacomo	24
803	Moesa: presa d'acqua Corina, Pian San Giacomo – ponte Purlingheni, Mesocco	26
804	Moesa: ponte Purlingheni, Mesocco – punto di restituzione centrale OIM, Soazza	26
805	Moesa: punto di restituzione centrale OIM, Soazza – presa d'acqua Tecnicama, Pian di Verdabbio	26
806	Moesa: presa d'acqua Tecnicama, Pian di Verdabbio – confine cantonale	26
811	Val de la Forcola	24
812	Val d'Arbola/La Montogna	24
821	Rià de Val Cama	24
831	Val Grono	24
841	Val di Roggiasca: sorgente – sbocco Traversagna	24
842	Traversagna: afflusso Val di Roggiasca – ponte Sant'Anna, Roveredo, compresa la Val d'Albionasca e la Val di March	24
843	Traversagna: ponte Sant'Anna – sbocco Moesa	26
891	Altri corsi d'acqua nella regione H1	24

H2. Val Calanca

N.	Designazione del tratto	Lunghezza di cattura (cm)
851	Calancasca: sorgente – presa d'acqua Valbella	22
852	Calancasca: presa d'acqua Valbella – ponte Augio	22
853	Calancasca: ponte Augio – bacino d'accumulazione Molina, Buseno	24
854	Calancasca: bacino d'accumulazione Molina, Buseno – sbocco Moesa	24
861	Campalesc	22
871	Rià di Arvigo	24
881	Boleder	24
892	Altri corsi d'acqua nella regione H2	22

1

Laghi nel bacino imbrifero della Moesa

N.	Nome	Altitudine slm (m)	Lunghezza di cattura (cm)
8001	Laghetto Moesola	2062	24
8002	Lago Isola, San Bernardino	1604	24
8003	Lagh Doss	1652	24
8004	Laghet de Lughezzasca	2116	24
8005	Darbola, Lostallo	1152	nessuna lunghezza di cattura
8006	Laghet de Sambrog	2076	24
8007	Lagh de Cama	1265	24
8008	Laghit de la Boga	1957	24
8009	Roggiasca, Roveredo	955	nessuna lunghezza di cattura
8010	Lagh de Stabi	2292	24
8011	Laghit di Pàssit (parte inferiore/superiore)	2074/2078	24
8012	Lagh de Trescolmen	2025	24
8013	Lagh de Calvaresc	2214	24
8014	Molina, Buseno	687	24
8090	Altri corpi d'acqua stagnanti		24

III. Lunghezze di cattura per altre specie ittiche (art. 20)

Specie ittica	Lunghezza di cattura	Corpo d'acqua
Salmerino alpino (SS)	24 cm	
	Nessuna lunghezza di cattura	Lai da Tuma (1001), Lai Blau (1008), Blausee (1012), Flüesee (2012), Foppasee (2013), Lai da Ravais-ch Suot (2033)
Trota canadese/Namaycush (NC)	24 cm	Lai da Sontga Maria (1007), Lai Blau (1008), Zervreilasee (1015), Schwarzsee parte superiore (2017), Schwarzsee parte inferiore (2018), Lai da Palpuogna (2030), lago di Poschiavo (6011), laghetto Moesola (8001), lago Isola (8002), Lagh de Stabi (8010), Lagh de Trescolmen (8012)
	Nessuna lunghezza di cattura	Lai dil Hirli (2024), Lai Negr parte superiore (2031) e Lai Negr parte inferiore (2032), Lej da Segl/Silsersetsee (4001), Lej da Silvaplauna/Silvaplanersee (4002), Lej da Champfèr/Champfèrersetsee (4003), Lej da San Murezzan/St. Moritzersee (4004)
	30 cm	Tutti gli altri corpi d'acqua
Trota iridea (RB)	24 cm	Tutti i corpi d'acqua stagnanti
	26 cm	Reno alpino (301 – 305)
	Nessuna lunghezza di cattura	Tutti gli altri corpi d'acqua
Temolo (AE)	35 cm	Reno alpino (301 – 305), Lago di Livigno (4031)
	32 cm	Tutti gli altri corpi d'acqua
Altre specie ammesse alla cattura	Nessuna lunghezza di cattura	Tutti i corpi d'acqua

Allegato 2: Corpi d'acqua con periodi di pesca annuali divergenti (art. 12)

(stato 1° gennaio 2026)

2

Nei corpi d'acqua indicati di seguito la pesca si apre il 1° febbraio:

- Reno alpino: dal punto di restituzione centrale idroelettrica Reichenau a Domat/Ems fino all'Oleodottobrücke Untervaz (302 – 303) con un'interruzione dal 1° al 30 aprile per i seguenti tratti:
 - allargamento Felsberg
 - dall'impianto per la ghiaia Oldis fino al ponte Untervaz
- Landquart: dal punto al di sotto dello sbocco Arieschbach fino alla soglia di stramazzo Chlusfall (335 sbocco Arieschbach – 336)
- Laghi: Oldis (3008), Caluoriweiher (3010), Zizerser Weiher (3011)

Nei corpi d'acqua indicati di seguito la pesca si apre il 1° marzo:

- Reno alpino: dall'Oleodottobrücke Untervaz fino al confine cantonale (304 – 305) con un'interruzione dal 1° al 30 aprile per il seguente tratto:
 - dall'Oleodottobrücke Untervaz fino al Tardisbrücke (304)

Nei corpi d'acqua indicati di seguito la pesca si apre il 15 giugno:

- Inn: dall'Hotel Maloja Palace fino allo sbocco nel Silsersee (401), tra i laghi di fondovalle dell'Engadina Alta (402 e 403, senza il Lej Giazöl), presso il ponte Surlej (tra i segnali di demarcazione) e dall'uscita del Lej da San Murezzan/St. Moritzersee fino allo sbocco dell'Ova Chamuera (405 e 406), compresi il Lej da Spuondas e il Lej Gravatscha.
- Corsi d'acqua laterali dell'Inn: Ova da Brattas (426), Ova Schlattain (427), Ova Cristansains/Ovel illas Islas/Bach in Islas (442)

Nei corpi d'acqua indicati di seguito la pesca si chiude il 15 settembre:

Lai da Palpuogna (2030), lago artificiale Solis (2054), lago artificiale Isel, Arosa (3004), lago di Poschiavo (6011)

Nei corpi d'acqua indicati di seguito la pesca si chiude il 30 settembre:

Reno alpino: dal punto di restituzione centrale idroelettrica Reichenau a Domat/Ems fino al confine cantonale (302 – 305)

Inn: dall'Hotel Maloja Palace fino allo sbocco nel Silsersee (401), tra i laghi di fondovalle dell'Engadina Alta (402 e 403, senza il Lej Giazöl), presso il ponte Surlej (tra i segnali di demarcazione) e dall'uscita del Lej da San Murezzan/St. Moritzersee fino allo sbocco dell'Ova Chamuera (405 e 406), compresi il Lej da Spuondas e il Lej Gravatscha.

Lej da Segl/Silsersee (4001), Lej da Silvaplauna/Silvaplanersee (4002), Lej da Champfèr/Champfèrersee (4003), Lej da San Murezzan/St. Moritzersee (4004)

Allegato 3: Zone di protezione (art. 13)

(stato 1° gennaio 2026)

La rappresentazione cartografica del perimetro delle zone di protezione è pubblicata in forma elettronica sul sito internet dell'Ufficio per la caccia e la pesca (UCP) (www.ajf.gr.ch).

A. BACINO IMBRIFERO DEL RENO ANTERIORE

1. Reno anteriore dalla presa d'acqua Sedrun, Tujetsch, fino allo sbocco Drun da Sedrun;
2. Reno anteriore da Disla, Disentis, fino allo sbocco del Russeinerbach;
3. Reno anteriore dalla presa d'acqua del Reno presso Tavanasa, Brigels, fino al ponte presso Mutteins;
4. Rein da Cristallina dalla confluenza Val Casatscha e Val Uffieren fino allo sbocco del Val la Puoza;
5. Val Mulinaunbach, Sumvitg, dalla strada per Surrein fino al Reno anteriore;
6. Ferrerabach, Trun, dalla falegnameria Maissen fino al Reno anteriore;
7. Dardinerbach, Brigels;
8. Flem: dal Lag da Breil fino allo sbocco nello Schmuèr;
9. Schmuèr: dall'affluente del Flem fino allo sbocco nel Reno anteriore;
10. Valaterbach, Rueun, dai binari della FR fino al Reno anteriore;
11. Val Tiarmbach, Degen, Vignogn;
12. Valserrhein, Vals, dallo sbocco della Hansjolatobel meridionale fino allo sbocco della Träitobel;
13. Rein da Medel dal ponte per Mutschnengia fino al ponte della strada cantonale;
14. i piccoli corpi d'acqua seguenti:
 - ruscello "Las Rueras", Tujetsch;
 - laghetti e ruscelli di Fontanivas, Disentis;
 - Dislabach, Disentis;
 - biotopo Salischinas, Sumvitg;
 - ruscelli di Gravas e Lumneins, Trun;
 - vasca di smorzamento del lago artificiale di Brigels;
 - Mulinbach, Castrisch, dalla cascata di Sevgein verso valle;
 - Bodenbach, Vals;
 - Lagethbach, Trin-Mulin;
 - Davos Munts, Vella;
 - stagno presso Divrein, Vignogn;

- bacino di accumulazione Nagens, Laax.

B. BACINO IMBRIFERO DEL RENO POSTERIORE

1. Julia, dall'inizio del paese di Bivio, Motta la Cresta, fino al ponte presso lo scilift Tua;
2. Julia dai Lajets da Rona fino allo sbocco del Livizungbach, Rona;
3. Julia dal ponte presso la stazione a valle degli impianti di risalita di Savognin fino a Saletscha;
4. Albula dal ponte Bellaluna fino al ponte Frevgias, Filisur;
5. Dischmabach da Gadenstättli verso valle fino al nuovo ponte Chaiseren;
6. Landwasser (Schmelzboden) dalla barriera alte Zügenstrasse verso valle fino al ponte della vecchia strada cantonale;
7. Landwasser dal viadotto FR di Filisur fino allo sbocco nell'Albula;
8. Madrischer Rhein: da Hohenhaus fino a Ramsa;
9. Reno posteriore tra il ponte sospeso sopra la gola della Viamala fino al ponte in pietra Rania;
10. i piccoli corpi d'acqua seguenti:
 - Marschinbach/Häfelinbach, Hinterrhein;
 - Trösbach/Grossmattbächli, Hinterrhein;
 - Rütibach, Nufenen;
 - Aebibach, Medels i.Rh.;
 - Erlenbächli e bacino di allevamento, Splügen;
 - Mühlbach, Andeer;
 - Cluginerbach e bacino di allevamento, Clugin;
 - Pigniabächli e bacino di allevamento, Pignia;
 - Nollakanal: Thusis-Rothenbrunnen;
 - Maseinerbach;
 - Ual da Suden;
 - Kettbach, Cazis;
 - St. Martinseelein, Cazis;
 - Realtakanal (Sagabach), Realtal;
 - Unterrealtakanal, Unterrealta;
 - Pardislabach/Duscherbach, Rodels;
 - Rothenbrunnerbach, Rothenbrunnen;
 - Bonaduzerbach con Lag, Bonaduz;
 - Laiets da Rona, Rona, **permessa la cattura di pesci da esca**;
 - ruscello La Sané con stagno Islas, Alvaneu;
 - ruscello Tgesa Lunga, Alvaneu;
 - bacino di allevamento Surava con ruscello, Surava;
 - Schiessstandbächli, Surava;
 - Weisskreuzbächli, Surava;

- Islabächli, Davos-Isla;
- bacino di allevamento Furrenweiher (compreso il ruscello), Davos-Frauenkirch;
- tutti gli affluenti del Heidsee.

C. BACINO IMBRIFERO DEL RENO ALPINO

1. Reno alpino dall'Oleodottobrücke presso Domat/Ems fino ai cartelli di divieto al di sotto della centrale idroelettrica Reichenau Domat/Ems nonché canale di adduzione della AXPO Hydro Surselva AG;
2. ruscello di sorgente Friewies, Untervaz;
3. Reno alpino su entrambi i lati nel settore Friewies (vedi estratto carta 1);
4. lago artificiale Herti, Untervaz;
5. Schwarzsee presso Arosa;
6. Plessur dal ponte Prätschwald fino al Walkabrücke (Palätsch), Langwies;
7. Landquart, dal ponte Gulfia fino al ponte Serneus, Serneus;
8. sponda destra della Landquart dallo sbocco Arieschbach fino alla stazione di Fideris (solo **dal 1° febbraio al 30 aprile**);
9. i piccoli corpi d'acqua seguenti:
 - Raten nabach, Tamins;
 - Maranerbach, Arosa;
 - Seewässerli dallo Schwarzsee Laret fino allo Stützalpbach;
 - Garfiunerbächli, Klosters;
 - Rohrbächli, Klosters;
 - Seewässerli, Klosters;
 - Parzelvabächli, Serneus;
 - Schanännbächli, Fideris;
 - Stelsersee, Schiers;
 - Krebsengraben, Grüschi;
 - Schwellibächli, Grüschi;
 - Islabach e Ried, Seewis-Valzeina;
 - Gätziloch, Seewis-Valzeina;
 - Sagabach, Seewis-Valzeina;
 - Hellbächli, Davosersee;
 - Schwellädämmer (Neugüeter Maienfeld);
 - Siechastuda, Jenins;
 - piccolo corpo d'acqua Rheinaue Trimmis (senza lago balneabile) presso il Caluorweiher;
 - laghi del campo da golf Domat/Ems, **permessa la cattura di pesci da esca.**

D. BACINO IMBRIFERO DELL'INN

1. Inn dallo scarico del Silsersee fino al Lej Giazöl;
2. sponda destra dell'area della foce del Fedacla nel Silvaplanersee;
3. Inn presso la diga nella Buocha d'Sela (osservare la segnaletica in loco);
4. Inn presso lo sbocco nel St. Moritzersee;
5. Inn dalla Charnadüraschlucht fino accanto alla centrale Islas;
6. Ova da Chasellas dalla Via Somplaz, intera zona "Pros da God", fino alla confluenza dell'Ova da Suvretta;
7. laghetti presso la piscicoltura cantonale di St. Moritz;
8. Ova Cristansains/Ovel illas Islas: dal bacino di allevamento dell'associazione di pescatori dell'Engadina Alta fino allo sbocco nell'Inn;
9. dal Wiesenbach Palüds Süd fino al Lej da Saletschas;
10. Inn a Zernez da Punt Nova fino allo sbocco dello Spöl;
11. dall'ansa dell'Inn al di sopra dello sbocco del Branca fino al Punt da la Resgia (numero di corpo d'acqua 412F, vedi estratto carta 2), **permessa la pesca a mosca**;
12. Spöl al di sopra del bacino d'accumulazione Ova Spin;
13. Inn dalla diga presso Pradella, compresa la scala di risalita dei pesci, fino allo sbocco nell'Aua da Val d'Uina;
14. dallo scarico della centrale idroelettrica Susch fino allo sbocco nell'Inn;
15. i corpi d'acqua nel Parco nazionale.

E. BACINO IMBRIFERO DEL ROM

1. Rombach a Fuldera dal ponte della strada di circonvallazione fino al successivo ponte in legno (Resia) al di sotto di Fuldera;
2. Aua da Chasuras, Tschierv;
3. ruscello che scorre nel prato Ramuschins a Palüds, Fuldera;
4. dai ruscelli sorgivi nella golena di Sta. Maria, a destra del Rombach dal ponte presso la segheria fino al ponte pedonale a Sielva;
5. ruscello che scorre nel prato Podestà a Surrom, Müstair;
6. Aua da Clenga, Müstair.

F. BACINO IMBRIFERO DEL POSCHIAVINO

1. Poschiavino presso Poschiavo, dal ponte Cimavilla fino al ponte San Bartolomeo;
2. i piccoli corpi d'acqua seguenti:
 - Botul, Canton;
 - Parabogl, Le Prese;

- Acquasella, Le Prese;
- Val da Prada, Prada;
- Val da Camp, intero settore dell'impianto della presa d'acqua della Repower a Salva, incluso un torrente laterale con acqua di dotazione.

G. BACINO IMBRIFERO DELLA MAIRA


1. Maira dalla presa d'acqua Löbbia fino al confine di Stato;
2. i piccoli corpi d'acqua seguenti:
 - ruscello che scorre nel prato Agnè, Stampa;
 - ruscello che scorre nel prato Tuff, Bondo;
 - corso d'acqua sorgiva Água da Lera, compresi i laghetti (Bondasca).

3


H. BACINO IMBRIFERO DELLA MOESA

1. Moesa in zona Pascoletto presso Grono, dallo sbocco del ruscello Val Leggia fino al ponte di Oltra, compresi i biotopi;
2. Moesa da Giumella presso San Vittore (cartello di divieto) fino al confine cantonale;
3. Calancasca dallo sbocco del ruscello Rodè fino al ponte di Cauco;
4. golena Pascol Grand, San Vittore;
5. golena Sgravér Fornas, San Vittore;
6. i piccoli corpi d'acqua seguenti:
 - canale artificiale di Seda e stagno, Pian San Giacomo;
 - Cappella, Lostallo;
 - Rià di Mondan, Cabbiolo;
 - Fiumegia, compresi i laghetti, Cama;
 - Acquina, Augio;
 - biotopo Rodè, Cauco;
 - Pian d'Alne, Cauco.

Estratto carta 1: zona di protezione C3 (osservare la segnaletica in loco):



Estratto carta 2: tratto per la pesca a mosca lungo l'Inn D11; numero di corpo d'acqua 412F (osservare la segnaletica in loco):



Allegato 4: Multe disciplinari (art. 43 cpv. 2)

(stato 1° gennaio 2026)

I. Esercizio della pesca

1.	Pescare senza essere in possesso di una licenza valida (art. 5 cpv. 1 LCP; art. 6 cpv. 1 PEP)	fr.	500.–
2.	Cattura di specie ittiche e di gamberi protette secondo il diritto cantonale o federale (art. 3 PEP, art. 2a OLFP), per pesce	fr.	150.–
3.	Infrazioni nell'esercizio del diritto di pescare sotto sorveglianza (art. 6 LCP, art. 10 PEP)	fr.	200.–
4.	Omissione di portare con sé o mancata esibizione della licenza di pesca, del documento d'identità o dell'attestato specialistico (art. 6 cpv. 2 PEP)	fr.	50.–
5.	Omissione di portare con sé o mancata esibizione della statistica sulle catture (art. 6 cpv. 2 PEP)	fr.	100.–
6.	Inosservanza delle disposizioni relative all'entrata in acqua per esercitare la pesca (art. 8 PEP)	fr.	100.–
7.	Svolgimento della pesca d'esercizio senza autorizzazione (art. 9 PEP)	fr.	100.–

4

II. Divieti di pesca

1.	Inosservanza dei periodi di pesca (art. 11, art. 12 PEP)	fr.	100.–
2.	Cattura di pesci durante il periodo di protezione (art. 14 e art. 15 PEP), per pesce	fr.	100.–
3.	Inosservanza del divieto di pesca notturna (art. 16 PEP)	fr.	100.–
4.	Inosservanza della limitazione temporale della pesca in corpi d'acqua all'interno di campi da golf (art. 17 PEP)	fr.	100.–
5.	Infrazione al divieto di esercitare la pesca in corpi d'acqua privati (art. 7 PEP)	fr.	200.–
6.	Pesca in bacini di allevamento e di stabulazione (art. 4 PEP)	fr.	500.–

7.	Pesca nelle aree d'influenza di sistemi che consentono la migrazione dei pesci (art. 5 PEP)	fr.	200.-
8.	Esercizio della pesca e cattura di pesci da esca in zone di protezione (art. 13 PEP)	fr.	200.-

III. Lunghezza di cattura

Infrazioni alle prescrizioni sulla lunghezza di cattura per:

1.	Trota fario e trota di lago (art. 18 cpv. 1 e art. 19 PEP), per pesce	fr.	100.-
2.	Salmerino alpino, trota canadese, trota iridea e temolo (art. 18 cpv. 1 e art. 20 PEP), per pesce	fr.	100.-

IV. Numero delle catture

1.	Inosservanza del limite di catture giornaliero (art. 22 cpv. 1 – 6 PEP), per pesce	fr.	100.-
2.	Inosservanza del limite di catture stagionale (art. 22 cpv. 7 PEP)	fr.	250.-

4**V. Attrezzi di cattura e metodi di cattura**

1.	Pesca senza lenza (art. 25 PEP)	fr.	100.-
2.	Pesca contemporanea con più lenze (art. 26 cpv. 1 PEP)	fr.	150.-
3.	Mancata sorveglianza delle lenze durante l'esercizio della pesca (art. 26 cpv. 2 PEP)	fr.	150.-
4.	Appesantire il filo della lenza pescando nell'Inn (art. 26 cpv. 3 PEP)	fr.	300.-
5.	Portare con sé ardiglioni (art. 27 cpv. 1 PEP)	fr.	50.-
6.	Utilizzo di ardiglioni (art. 27 cpv. 1 PEP)	fr.	250.-
7.	Pescare con più di tre cimini (art. 27 cpv. 2 PEP)	fr.	150.-
8.	Utilizzo di ancorette sui tratti di corpi d'acqua designati (art. 27 cpv. 3 PEP)	fr.	150.-
9.	Infrazione alla pesca da un'imbarcazione (art. 28 PEP)	fr.	250.-
10.	Impiego di attrezzi non ammessi in tratti destinati alla pesca a mosca (art. 29 PEP)	fr.	100.-
11.	Applicazione di metodi non ammessi per la pesca (art. 30 cpv. 1 lett. a-d PEP)	fr.	150.-
12.	Pesca con l'intenzione di rilasciare i pesci catturati (art. 30 cpv. 2 PEP)	fr.	150.-

VI. Trattamento dei pesci catturati

- | | | | |
|----|---|-----|-------|
| 1. | Trattamento dei pesci catturati non adeguato agli animali (art. 31 e art. 32 PEP) | fr. | 100.- |
| 2. | Mancato contrassegno di bacini (art. 32 cpv. 3 PEP) | fr. | 50.- |
| 3. | Svuotamento di bacini non conforme ai termini (art. 32 cpv. 3 PEP) | fr. | 100.- |

VII. Pesci da esca

- | | | | |
|-----|--|-----|-------|
| 1. | Utilizzo come esche di sanguinerole vive (art. 33 cpv. 1 PEP) | fr. | 250.- |
| 2. | Utilizzo come esche di specie ittiche non ammesse (art. 33 cpv. 1 PEP) | fr. | 150.- |
| 3. | Utilizzo come esche di organismi per la nutrizione di pesci (art. 33 cpv. 2 PEP) | fr. | 100.- |
| 4. | Cattura di pesci da esca al di fuori del periodo autorizzato (art. 34 cpv. 1 PEP) | fr. | 150.- |
| 5. | Mancato utilizzo di nasse o di bottiglie per pesci da esca normalmente reperibili in commercio (art. 34 cpv. 2 PEP) | fr. | 100.- |
| 6. | Mancata indicazione del nome del proprietario sulle nasse o sulle bottiglie per pesci da esca (art. 34 cpv. 2 PEP) | fr. | 50.- |
| 7. | Utilizzo di più attrezzi di cattura (art. 34 cpv. 3 PEP) | fr. | 150.- |
| 8. | Reimmissione di pesci da esca in un corpo d'acqua (art. 34 cpv. 4 PEP) | fr. | 100.- |
| 9. | Recupero non autorizzato di nasse o bottiglie per pesci da esca (art. 35 PEP) | fr. | 100.- |
| 10. | Immissione o prelievo di pesci da esca in stagni per anfibi provvisti di una corrispondente segnalazione (art. 36 PEP) | fr. | 200.- |
| 11. | Inosservanza del divieto di utilizzare esche naturali (art. 37 PEP) | fr. | 100.- |

VIII. Statistica sulle catture

- | | | | |
|----|---|-----|-------|
| 1. | Compilazione non corretta della statistica sulle catture prima dell'inizio della pesca (art. 39 cpv. 1 PEP) | fr. | 50.- |
| 2. | Iscrizione non immediata di pesci catturati di cui è ammessa la cattura nella statistica sulle catture o nell'"app della pesca" (art. 39 cpv. 2 PEP), per pesce | fr. | 50.- |
| 3. | Mancata consegna del foglio o del libretto della statistica (art. 36b LCP; art. 40 PEP) | fr. | 100.- |
| 4. | Consegna tardiva del foglio o del libretto della statistica (art. 36b LCP; art. 40 PEP) | fr. | 50.- |
| 5. | Altre infrazioni contro la tenuta corretta del libretto della statistica (art. 36b LCP; art. 40 PEP) | fr. | 50.- |

Appendici 1–7

- | | |
|---|--|
| 1 | 1. Nominativi dei guardapesca (GP) e dei guardiani della selvaggina (GdS) nel Cantone dei Grigioni |
| 2 | 2. Gestione della statistica sulle catture dei pesci redatta a mano |
| 3 | 3. Disposizioni temporanee particolari |
| 4 | 4. Determinazione di specie ittiche importanti |
| 5 | 5. Tramortire e uccidere il pesce |
| 6 | 6. Avvertenze importanti |
| 7 | 7. Cartello indicatore: Cattura e immissione di pesci da esca in biotopi per anfibi |

Appendice 1: Nominativi dei guardapesca (GP) e dei guardiani della selvaggina nel Cantone dei Grigioni

Ufficio per la caccia e la pesca (UCP), Ringstrasse 10, 7001 Chur
Tel. 081 257 38 92 info@ajf.gr.ch www.ajf.gr.ch

1

Distretto di pesca 1 Reno anteriore:	GP Roland Tomaschett Pescicoltura Trun	081 257 87 60
Distretto di pesca 2 Reno posteriore, Reno unito:	GP Curdin Meiler Pescicoltura Rothenbrunnen	081 257 87 61
Distretto di pesca 3 Landquart, Landwasser, Albula:	GP Thomas Reidt Pescicoltura Klosters	081 257 87 66
Distretto di pesca 4 Inn, Maira:	GP Linard Jäger Pescicoltura St. Moritz	081 257 87 63
Distretto di pesca 5 Inn, Rom:	GP Nicola Gaudenz Pescicoltura Müstair	081 257 87 64
Distretto di pesca 6 Poschiavino:	GP Livio Costa Pescicoltura Le Prese	081 257 87 38
Distretto di pesca 7 Moesa, Reno posteriore:	GP Marco Boldini Pescicoltura Cama	081 257 87 65

L'elenco dei guardiani della selvaggina (o guardiacaccia?) è disponibile sulla nostra pagine Internet, al seguente Link:

<https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/diem/ajf/ueberuns/Seiten/Fischereibezirke.aspx>

oppure tramite il seguente QR Code:



Appendice 2: Gestione della statistica sulle catture dei pesci redatta a mano

L'UCP raccomanda di registrare l'attività di pesca e le catture con l'app della pesca. Ulteriori informazioni sono disponibili su www.ajf.gr.ch

La statistica delle catture serve a rilevare con precisione le catture e offre così una base importante per la gestione dei corpi d'acqua. Per la gestione della statistica sulle catture redatta a mano valgono le seguenti disposizioni:

1. **Prima di iniziare a pescare**, occorre registrare nella statistica sulle catture la **data, il corpo d'acqua con il corrispondente numero** e se viene esercitata o meno la pesca dalla barca. Il numero del corpo d'acqua può essere rilevato dalla carta delle acque allegata alla statistica sulle catture. Se si esercita la **pesca dalla barca** ciò va **annotato apponendo una crocetta** nella colonna prevista.
2. **Ogni pesce catturato deve essere indicato nella statistica sulle catture.** Un pesce è considerato catturato quando il pescatore è stato in grado di estrarlo dall'acqua e di identificarlo.
3. **Ogni pesce permesso, corrispondente alla lunghezza di cattura ammessa specifica per il corpo d'acqua, deve essere registrato subito dopo la cattura**, vale a dire prima di continuare a pescare, indicando la **specie ittica** con un **tratto verticale nella corrispondente classe di lunghezza**.
4. Ogni pesce **non permesso** deve essere registrato, indicando la **specie ittica**, subito dopo la cattura con un **tratto verticale** oppure al più tardi al momento di lasciare il corpo d'acqua indicando la **somma nella corrispondente rubrica**. Nella rubrica "troppo piccolo" rispettivamente "troppo grande" vengono registrati i pesci non permessi che non corrispondono alla lunghezza di cattura ammessa specifica per il corpo d'acqua. Nella rubrica "protetto" vengono registrati i pesci protetti, indipendentemente dalla loro misura.
5. Per ogni **nuova data**, ogni **nuovo corpo d'acqua** e ogni **nuova specie ittica** deve essere iniziata una **nuova riga**. Se la data e il numero di corpo d'acqua rimangono invariati, non occorre ripeterli. Le corrispondenti colonne vanno provviste di una linea orizzontale.
6. Ogni 5° **pesce per classe di lunghezza** deve essere segnato con un tratto diagonale. Se di una specie ittica vengono catturati **più di 10 pesci** di una determinata classe di lunghezza, occorre iniziare una **nuova riga**, indicando nuovamente la specie ittica.
7. Al momento di **lasciare il corpo d'acqua**, nella rubrica **"Totale"** occorre registrare per ogni specie ittica il **numero complessivo dei pesci permessi prelevati**. Qualora in un determinato giorno **non siano stati catturati pesci**, nella corrispondente riga occorre indicare solo la data, il numero del corpo d'acqua nonché le cifre "00" sotto il totale.
8. Al **termine di una giornata di pesca** i salmonidi catturati in un corpo d'acqua devono essere registrati nella corrispondente **tavella del contingente stagionale a pag. 9**.
9. La statistica sulle catture deve essere compilata con **un pennarello indelebile o una penna** (niente matite o pennarelli rossi). Essa deve essere conservata con cura.

Abbreviazioni delle specie di pesci

BF	Trotta fario
SF	Trotta di lago
RB	Trotta iridea
SS	Salmerino alpino
BS	Salmerino di fontana
NC	Trotta canadese
AE	Temolo
HE	Luccio
KA	Carpa
BR	Abramide
GK	Carpa erbivora
AT	Cavedano
RA	Triotto
RF	Scardola, "Scardola italiana"
SL	Tinca
TR	Bottatrice
FB	Pesce persico
AA	altre specie

Esempi per la compilazione della statistica

BF Trota fario AE Temolo SF Trota di lago
BS Salmerino di fontana RB Trota iridea

- 01.05. Corso d'acqua con finestra di cattura tra 26 e 34 cm per la trota fario e la trota di lago, limite del numero di catture = 4. Sono state catturate complessivamente 4 trote fario, di cui 2 corrispondevano alle disposizioni di cattura e 2 erano al di sotto della lunghezza minima ammessa.

20.05. Corso d'acqua in cui il temolo è protetto tutto l'anno. È stato catturato solo un temolo e nessun'altra specie ittica.

10.06. Lago con pesca dalla barca. Nessuna cattura.

Corso d'acqua con finestra di cattura tra 26 e 34 cm per la trota fario, limite giornaliero di catture = 4. Cattura di 3 trote fario, un pesce era superiore alla finestra di cattura.

15.07. Lago con lunghezza minima ammessa di 26 cm per le trote fario e di 24 cm per le trote iridee. Limite giornaliero di catture = 6. Sono stati catturati complessivamente 3 pesci che corrispondevano alle disposizioni relative alla lunghezza di cattura ammessa. 2 trote fario erano inferiori alla lunghezza di cattura ammessa.

03.09. Giornata senza catture.

15.09. Corso d'acqua con periodo di protezione per la trota di lago e lunghezza di cattura ammessa di 26 cm per le trote fario, limite giornaliero di catture = 4. Sono state catturate una trota di lago nel periodo di protezione nonché 3 trote fario, di cui 2 più piccole di 26 cm.


18.10. Lago senza lunghezza di cattura ammessa e limite del numero di catture per il salmerino di fontana.

Appendice 3: Disposizioni temporanee particolari*

Nel Lago Isola (FSA 8002) sono autorizzati i seguenti attrezzi di cattura supplementari:

Le esche artificiali con una lunghezza totale di 100 mm possono essere dotati di un massimo di 6 ami (corrispondenti a 2 ami tripli). L'apertura degli ami deve essere di almeno 9 mm, mentre la distanza tra i ganci nei tripli deve essere di almeno 18 mm.

Sono consentiti degli uncini anche solo per questo tipo di montaggio.A:



3

A: lunghezza totale (Wobbler): 100mm

B: apertura degli ami minima: 9mm


C: distanza tra i ganci minima: 18mm

***Completezza dell'elenco senza garanzia. Le disposizioni particolari attualmente in vigore sono consultabili sul sito web dell'Ufficio per la caccia e la pesca.**


<https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/diem/ajf/recht/Seiten/Spezialbestimmungen.aspx>, oppure tramite il seguente QR-Code:



Appendice 4: Determinazione di specie ittiche importanti




Trota fario (*Salmo trutta*)




4


Trota di lago (*Salmo trutta*)



Temolo (*Thymallus thymallus*). Parzialmente protetto




Salmerino alpino (*Salvelinus umbla*)




4

Trota canadese (*Salvelinus namaycush*)




Trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*)

SPECIE ITTICHE PROTETTI



Naso (*Chondrostoma nasus*)




Vairone (*Leuciscus souffia*)


4



Cobite barbatello (*Neomacheilus barbatulus*)



Sciazone (*Cottus gobio*)




Anguilla (*Anguilla anguilla*)

Appendice 5: Tramortire e uccidere il pesce


Estratto «Informazioni pratiche sulla pesca» dell'Ufficio federale dell'ambiente UFAM:

Quando catturi un pesce non devi mai rimuovere l'amo dall'animale vivo, ma solo dopo averlo ucciso. Stordisci subito il pesce con l'annoccatore, colpendolo con decisione una o più volte sulla testa al di sopra degli occhi.

Uccidere nel rispetto dell'animale significa che il pesce deve dissanguarsi subito dopo essere stato stordito. A tale scopo recidi i vasi sanguigni tra le branchie e il cuore (il cuore si trova sotto le branchie, vicino alla gola) con un coltello affilato. Il taglio prosegue lungo il bordo posteriore delle cavità branchiali fino alla gola.



5




Appendice 6: Avvertenze importanti

Piena (regime di piena) lungo corsi d'acqua




Linee ad alta tensione



**Appendice 7: Cartello indicatore: Cattura e immissione di pesci da esca in biotopi per anfibi
(art. 36 PEP)**



Amphibienbiotop Biotop per amfibis Biotopo per anfibi



Besatz und Entnahme von
Köderfischen ist verboten.

Scumandà da metter en e
prender or peschs d'estga.

Vietato la cattura e l'immissione
di pesci da esca.

Bei Verstoss Busse von Fr. 200.- (Anhang 4, Ziffer VII.10. FBV)
En cas da contravenziun chasti da fr. 200.- (annexa 4, cifra VII.10. PP)
In caso d'infrazione multa di fr. 200.- (appendice 4, cifra VII.10. PEP)

7



Amt für Natur und Umwelt / Amt für Jagd und Fischerei
Uffizi per la natura e l'ambient / Uffizi da chatscha e pestga dal Grischun
Ufficio per la natura e l'ambiente / Ufficio per la caccia e la pesca dei Grigioni

Appunti / note:

Appunti / note:

Appunti / note:



Basi legali



Cartina
della pesca
interattiva

